

271

11/83

49239



P E R

Lo Rev. Capitolo della Chiesa
Cattedrale di S. Giorgio della
Città di Marsiconuovo

C O N T R O

La Parocchial Chiesa, e Preti di
S. Antonino della Terra
di Saponara.

Opusc. Luc

B

6



2

Nel Tribunal Mistò,
Presso l' Attitante Grazioli.

P E R
Lo Rev. Capitolo della Chiesa
Cattedrale di S. Giorgio della
Città di Marficonovo

C O N T R O
La Parocchia della Chiesa, e Preti di
S. Antonino della Terra
di Saponara.



J. M. J.



RA quante Chiese han procurato fin' ora di sottraersi dalla giurisdizione de' propri Vescovi; e di usurparsi nell'istesso tempo glionori, e l'Insegne spettanti alla loro Cattedrale: niuna a mio credere può compararsi alla Chiesa Parocchiale di S. Antonino Martire, sita nella Terra di Saponara. Sin dall'anno 1572. l'Arciprete di essa comparve ne' Tribunali di Roma.

Afferì, che la sua Terra era nata dalle rovine dell' antica Città di Grumento: Ch' essendo stata la Madre Sede Vescovile, nè a veruna giurisdizione sottoposta, la figlia si era conservata nella stessa indipendenza: Che sempr' era vivuta sotto la cura del suo proprio Pastore, quanto a dire dell' Arciprete: Ch' era stata sempre da lui solo governata, e retta; e che costituiva una Diocesi separata, e distinta da quella di Marficonovo. Onde domandò esser mantenuto nel possesso della di lei giurisdizione.

La mostruosità di questa domanda, sostenuta, e protetta da' puri arzigogoli, da sole ciancie, da nude, e semplici dicerie fè innarcare le ciglia, non solo al Vescovo di Marficonovo, a cui feriva, ma ben' anche ai Giudici stessi della Ruota Romana. Era ben noto ai medesimi, che la Città di Grumento, non potendo più sostenere la dignità Vescovile per lo scempio fattone da' Saraceni: con provido, e saggio consiglio fu dal Pontefice Alessandro II. accoppiata, ed unita colla vicina Diocesi di Marficonovo. Quest' unione sortì circa l'anno 1060. siccome opina l'Ughelli de Italia Sacra tom. 7. tit. Episcop. Marfic. . . Onde non sapevano essi capire in che modo la Chiesa di Saponara potesse riputarsi libera, nè a veruna Diocesi appartenente: quandochè vantava la sua origine dalla Chiesa di Grumento, ch' era stata per mezzo di tal unione al Vescovato di Marficonovo sottoposta.

Fu pertanto chiamato in giudizio l' Ordinario di quel luogo, o per meglio dire il Vescovo, affinchè si fosse difeso. Costui prescindendo dall'u.

dall' unione della Chiesa Grumentina colla sua propria, fè conoscere, che la Terra di Saponara, stava sita, e posta nella Diocesi di Marfico Nuovo. E come lo dimostrò? Non per mezzo d'Istorie favolose, o di tradizioni apocrife, ma per mezzo di legittimi documenti; ond' appariva, che tanto egli, quanto i suoi predecessori avevano eletti gli Arcipreti, velate le Monache, ed ordinato il Clero di quella Terra. Dimostrò inoltre, che n'aveva esatto il Cattedratico, il sussidio caritativo, le decime, e la quarta de' funerali. Provò di vantaggio, che aveva sempre conosciute tutte le cause in prima istanza, e che così avevano anche praticato i suoi Antecessori, senza la menoma contraddizione. Giustificò finalmente, che se tal volta quell' Arciprete aveva esercitata giurisdizione sopra gl' abitanti di Saponara, ciò era accaduto perchè teneva l'impiego di Vicario foraneo.

In vista di tali pruove la Ruota Romana a 7. Febbraio 1614. proferrì sentenza, colla quale decise, che l'intera giurisdizione sulla Terra di Saponara si apparteneva al Vescovo di Marfico. Mi dispenso di trascrivere qui le parole di questa decisione, sì perchè è troppo lunga; sì anche perchè, stando ella registrata fra le decisioni della Ruota Romana *part. 10. decis. 24.*, i Signori Ministri, che compongono questo Supremo Senato, possono osservarla nel suo proprio fonte.

Non piacque questa decisione all' Arciprete: schiamazzò fortemente contro di essa: ma sempre all' indarno, sempre all' invano. Imperciocchè ripropostasi tre volte la causa nella Ruota Romana, cioè nell' anno 1621. avanti Buratto, nell' anno 1647. avanti Bychio, e nell' anno 1651. avanti Corrado: tanto nella prima, quanto nella seconda, e terza volta fu confermata la sentenza dell' anno 1614. siccome si rileva dalla *decis. 87. part. 10.*, e dalla *decis. 153. part. 11.*: attalchè la sentenza, essendosi resa in virtù di tre altre decisioni uniformi irretrattabile, fè passaggio in cosa giudicata, *Card. de Luc. disc. 13. de jurisd. num. 1.*

QUell' Arciprete di Saponara finì di far parte in giudizio: ma non si dichiarò vinto. La giurisdizione gli stava sempre avanti gli occhi: questa era l' unico oggetto de' suoi pensieri. Voleva in ogni conto strapparla dalle mani del Vescovo: non ostantechè gli fosse stata canonizzata da tre decisioni uniformi della Ruota Romana. Pensò adunque di far comparire in giudizio i Preti della sua Chiesa. Questi arrogandosi ingiustamente il nome, e l' insegna di Canonici, intrapresero, che tutti gli atti formati col solo Arciprete fossero nulli: stan-
tecchè venendo la loro Chiesa rappresentata da un' intiero Col-
leg.

legio, di cui l' Arciprete era capo, ed essi membra, la difesa de' diritti, che stavano alla Chiesa medesima annessi, importava più alla maggior parte, che all' Arciprete solo. Onde fecero istanza rescinderli tutti i decreti, tutte le sentenze dichiaranti non appartenersi al Vescovo di Marfico la giurisdizione sulla Terra di Saponara, giacchè non erano stati essi citati, giacchè non erano stati affatto intesi.

Ciò diede motivo tanto al Vescovo, quanto al Capitolo della Chiesa Cattedrale di Marfico, per cui ragiono, di ricorrere nella S. Congregazione de' Riti, affin di far decidere il punto, se la Chiesa di S. Antonio Martire era Collegiata, o no. La decisione fu contraria ai Preti di Saponara. Imperciocchè avendo la S. Congregazione esattamente considerata la qualità di quella Chiesa: con suo decreto interposto nell' anno 1663. la giudicò una semplice Parrocchia, e per conseguenza ordinò a quei Preti, che deponessero il nome, e l' Insegna canonici, siccome attesta il Cardinal de Luca *de jurisd. disc. 13. num. 6. Quinimo constat de contrario, quoniam Episcopo consulente S. Congregationem Rituum super Assumptione nominis, ac Insignium Canonici-um de facto, eadem S. Congregatio de anno precedenti 1663. mandaverat utrumque prohiberi, dum de legitima Collegialitatis electione, vel probatione per signa univoca non constabat.*

Non per questo si sgomentarono i Preti, ma proseguendo nella Ruota Romana il giudizio della nullità degli atti: insisterono per la rivoca delle sentenze, colle quali si era data al Vescovo la giurisdizione. Si dovette perciò esaminare l' articolo, gir un poco investigando, qual' interesse i Preti avevano in questa lite primario, o secondario. Imperciocchè se appariva, ch' essi vi tenevano un' interesse primario, o almeno uguale a quello dell' Arciprete, giusta era la conseguenza, che n' inferivano di dover' esser' intesi *ex integro*; qualora poi si ritrovava, ch' essi vi rappresentavano un nudo, e semplice interesse secondario, cadeva a terra la nullità degli atti: e rimanendo le sentenze interposte contro il solo Arciprete nella loro piena fermezza, ostavano anche a tutto il Clero di quella Terra.

Affine di metter, in chiaro questo punto, bisognò ricorrere a quell' altro deciso già dalla S. Congregazione de' Riti, cioè se la Chiesa di S. Antonino doveva riputarsi Collegiata, o pure una semplice Chiesa Parrocchiale recettiva. Vidde la Ruota Romana, che non vi era la fondazione: che vi mancava l' Assenso Apostolico: che i supposti Canonici, non tenevano il Canonico in titolo, e che finalmente non vi concorrevano que' segni univoci, onde la qualità Collegiale suole presumersi, ed arguirsi.

Perlocchè seguendo l' orme della S. Congregazione de' Riti, la dichiarò una semplice Parocchia, una semplice Chiesa recettiva. Stimo quì preggio dell' opra di recitare le parole di questa decisione, tali quali si veggono registrate dalla stessa Ruota Romana *part. 14. decis. 156. num. 8. Nec valet consequenter admitti in casu proposito, quo Presbyteri PAROCHIALIS ECCLESIAE S. ANTONINI sub nomine Capituli, seu Collegii nequeunt recenseri, licet ad instar Collegii insimul consueverint congregari. Ecclesia enim non praesumitur Collegiata, donec Privilegium Apostolicum expresse exhibeatur, vel saltem praesumptum elicium ex actibus per necesse Collegium inferentibus, vel ostendatur in erectione primæva Presbyteros plures in Ecclesia sub Capituli nomine fuisse destinatos juxta theoricam Innoc. in cap. postulasti 30. num. 1. de jure Patronat.*

Risoluto quest' incidente nel modo, che si è detto, riuscì molto facile alla Ruota Romana decidere nell' istesso tempo il punto principale. Mancando la supposta Collegialità, cessava l' interesse, che i Preti vantavano di avere nella causa della giurisdizione, e per conseguenza veniva ben' anche a cessare la nullità degl' atti, mentre la difesa de' diritti appartenenti alla loro Chiesa spettava al solo Arciprete, come primo interessato. Quindi a' 14. Marzo 1664. nacque sentenza con cui si disse, *rem judicatum cum omnibus subsecutis afficere etiam ipsum capitulum, seu Clerum, nunc se opponentem.* Contro di questa sentenza i Preti di Saponara ne produssero il rimedio della reclamazione. Ma essendosi da sezzo esaminata la qualità di quella Chiesa, la Ruota Romana nel dì 30. Maggio 1664., nuovamente l' attribuì la marca di recettiva, nè stimò appartarsi dalle cose decise riguardo al punto della giurisdizione, siccome si rileva dalla *decis. 192. part. 14. num. 7.* Benche le parole di questa decisione sieno un pò lunghe: tutta volta l' utilità di esse compenserà la loro lunghezza. *Ecclesia præterea DIVI ANTONINI sibi nequit COLLEGIA TÆ nomen adscribere, quia in ejus erectione primæva Presbyteri ibidem sub nomine Capituli non probantur instituti, nec actuum frequentia longæva concurrat per necesse Collegii qualitatem denotantium, quorum alterum, cessante expresso Sedis Apostolicæ Privilegio, necessarium reputatur, quoties Ecclesiæ Cathedralis nomen non assumpserit, seu Regularis, in quibus censetur inesse Collegium, ut tradit Innoc. in cap. postulasti 30. num. 1. de jure patronat. Host. in cap. nobis fuit num. 2. eod. tit. Lotter. de re benef. lib. 1. quæst. 14. num. 138. cum seqq. Rot. in Materanen. Archy. presbyteratus 31. Januarii 1648. §. quod autem Ecclesia cum seqq.*

coram

coram Em. D. meo Cardinali Corrado: ubi recensentur signa diversa arguentia Collegium, constitutiones videlicet particulares, ac tractatus in forma Capituli a Canonicis habiti, servitium commune, ac sigillum, nec non arca, ac massa quoque communis, una cum Syndico, quæ omnia ferè numerantur a Roman. in cons. 436. num. 5. cum seqq. loquente in terminis Auditorum hujus Sacri Tribunalis, nec non a Barbosa de jur. Ecclesiastic. univers. lib. 2. cap. 687..

Quinimò triplex saltem Canonorum numerus requiritur, ut advertit Felin. in cap. accedentes num. 1. vers. O nota de præscr. Barbosa de jur. Eccles. d. lib. 2. cap. 5. num. 8. Rota coram Cavalier. decis. 649. num. 6. Merlin. decis. 87. num. 9. O dec. 221. num. 11. part. 6. rec..

Hinc urgere non valet, quod Presbyteri plures Ecclesiæ inserviant, ibidem congregari consueti: Cum enim ipsi qualitate Canonicali destituantur, nec Beneficia obtineant in titulum, demonstrationes in cassum pro arguenda Collegiata exhibentur, ut tradit Caren. resol. 35. num. 7. vers. O hæc maxime, Rota decis. 226. num. 9. ad fin. p. 1. retent..

Præterea in Ecclesia Parochiali Beneficiari quoque simplicis Congregationis ad instar solent uti singuli congregari: aded quod Presbyterorum existentia, O coadunatio in proposito casu tamquam actus equivocus præsumptionem Collegii non valet inducere ad text. in cap. Dilecto 14. ibiq. Gloss. notat. de excess. Prælat. Garz. ad regul. 8. Gloss. 19. num. 14., O 15. Lotter. de re Benefic. lib. 1. quæst. 14. n. 58., O 59. Sanleg. resolut. Benefic. part. 2. cap. 2. num. 5. Caren. resolut. 35. num. 8. Rot. in Nolana Primiceriatus 21. Maii 1614. in fin. §. 1. coram Verosp., licet communi nomine fructus exigantur ab Economo per Presbyteros electo, quorum caput Archipresbyter enunciatur, ut advertit Gloss. in prædicto cap. dilecto de excess. l. prælat. Rota coram Achill. decis. 10. num. 1. de præb., O decis. 673. part. 1. rec., ubi eam rationem adducit, quod de simplici quoque Congregatione signa hæc valent prædicari. Quidquid dicendum foret in casu quo Archipresbyter, O Canonici uti universi, ac sub unici corporis forma in aliqua Ecclesia exercerent actus prædictos, ut tradit Gloss. in cap. statuimus de elect. lib. 6. Mantica. decis. 215. num. 1..

Qualitas pariter Collegialitatis desumi non poterit ex diversis enunciatiis ab Archipresbyteris editis, nec non a Confessariis per ipsos deputatis, sive ex collationibus Archipresbyteratus per Summum Pontificem tamquam de prima dignitate præhabitis, quam conjecturam alias admisit Rot. in decis. 221. n. 20. part. 6. recent. Siquidem enunciatiis uti a personis suspectis prodeuntes, qui-

bus expediebat qualitatem Collegiatæ imprimere Ecclesiæ omnino inefficaces reputatur ex theorica Aret. in cap. cum causam n. 1. de probat. Card. Mantica. de tacit. lib. 4. tit. 6. n. 23. Rot. coram Achill. decis. 8. n. 1., & 3. de jure patronat. Buratt. decis. 570. n. 4., & in his terminis coram Rev. Tarracon. decis. 341. n. 8. Collationes vero editæ noscuntur post litem institutam, nec valent pro declaratione consequenter exhiberi.

Nullius quoque roboris visa fuit Archiepiscopi Salernitani relatio Sacræ Congregationi Episcoporum transmissa, ac votum bon. mem. Orani hujus Sacri Tribunalis olim Auditoris; Relatio enim Archiepiscopi nihil determinat, nec illa tamquam actus extrajudicialis inspicere debet. Votum vero Orani nomen Collegiatæ tribuens Ecclesiæ a Sacra Congregatione non fuit admissum, ut testatur Rot. in decis. hujus causæ 18. Februarii 1647. in §. ad votum coram bon. mem. Bychio, & 26. Maii 1651. §. pen. coram. Emin. D. meo Cardinali Corrado. Testes denique pro parte Archiepiscopali olim examinari non deponunt de signis inferentibus ex necessitate Collegium, ut exquiratur Rota decis. 143. n. 19. p. 7. rec. In quam Domini sententiam eo facilius inclinarunt, quod Sacra Rituum Congregatio Insignia, ac nomen Canonorum Præbyteris interdixit, cujus resolutiones Sacrum hoc Tribunal reverenter excipere consuevit, ut in his terminis testatur Rot. coram Cavalier. dec. 266. n. 5. Et ita utraque &c.

Ed ecco, che con tre sentenze uniformi, l'una interposta dalla S. Congregazione de Riti nell'anno 1663., e la seconda, e la terza dalla Ruota Romana nel dì 14. Marzo, e nel dì 30. Maggio 1664. fu denegata alla Chiesa di S. Antonino Martire la qualità di Collegiata. Se mai vi bisognasse la quarta, e quinta giudicatura d'un'altro Tribunale Pontificio per chiudere affatto la bocca ai Preti di Saponara, anche l'ho pronta. Rapporta il Cardinal de Luca de jurisd. discurs. 13. 8. in fin., ch'essendo i Preti due volte ricorsi nella Segnatura della Grazia per ottenere una nuova commessa: tanto nella prima, quanto nella seconda volta ne furono ributtati, ed esclusi. Eccone le parole. *Cumque dictus Clerus huic resolutioni non acquiesceret sub die 14. Februarii 1668. adiit Signaturam Gratie pro obtinenda nova commissione sed omnino rejectus fuit.* Soggiungendo poi nell'annotazione. *Ista causa Marsicensis post ejus statum in discursu recensitum denuo proposita fuit in Signatura Gratie ad instantiam Capituli, seu Cleri porrecta nova commissione ex motivo iurium, ac processuum denuo reperorum, sed omnino rejectum fuit.*

Nè punto è vero quel che si asserisce in contrario, cioè, che nell'an.

nell'anno 1671. essendosi di bel nuovo trattata la causa avanti il Cardinal Taja fu deciso *constare de Collegialitate*: Imperciocchè di questa sentenza non se n'è prodotta copia autentica negli atti, e quel ch'è più non si vede affatto registrata fra le decisioni della Ruota Romana; Onde si deve credere apocrifa, e favolosa. Fradditando il Capitolo di Marsico Nuovo ha per se tre decisioni uniformi, colle quali la Chiesa di S. Antonino fu dichiarata una semplice Chiesa recettiva. Queste decisioni vanno in stampa, nè su di esse vi può cadere la menoma ombra di dubbio.

L'effetto di questa mal consigliata impresa si fu, che i Preti di Saponara andarono per raccorre la decima, e vi lasciarono i sacchi: imperciocchè in vece di recuperare la giurisdizione perdettero anche la qualità Collegiale, che prima godevano, se non in realtà, almeno giusta la comune opinione degli uomini siccome attesta il Cardinal de Luca de jurisd. disc. 13. n. 8. in fin. Unde propterea effectus hujus malæ consultæ excitationis, litteris jam sopita, fuit quod ita ista occasione oppositores amiserunt illam Collegialitatis prerogativam, & existimationem, quam saltem de facto, ex communi opinione prius obtinebant. E così ebbe fine questa lite, la quale per lo spazio di un secolo in circa aveva affordato l'Uditorio dalla S. Ruota Romana.

O R chi avrebbe creduto, che i Preti di Saponara dovessero più risentirsi. Dopo la cosa giudicata non è lecito a veruno de' contendenti rinnovare la stessa controversia tanto nel medesimo Tribunale, quanto in Tribunale diverso. Ma questa massima non fe veruna sensazione a' Preti di Saponara. Fingendosi essi, che il Vescovo si aveva usurpata *de facto* la giurisdizione, che l'aveva spogliati della Collegialità insigne, e che aveva privato l'Arciprete dell'uso de' Pontificali: nel 1753. ebbero lo spirito d'implorare la Real Protezione affine di esser reintegrati nel possesso di tali prerogative (1).

Stimò il Re di commettere un' estragiudiziale informo alla Regia Udienza di Salerno, la quale n' incombenzò il suo Prosegretario (2). Costui prima di procedere alla verificazione dell'esposto, se osservare a' supposti Canonici il ricorso fatto dal di loro Procuratore (3). Sei di essi lo approvarono: tutti gli altri non

vol-

(1) Fol. 2. Processo delle Diligenze.

(2) Fol. 1. dict. Process.

(3) Fol. 5. ad 6. ejusd. Process.

vollero affatto ratificarlo, dicendo, che il di loro Procuratore aveva ecceduto i termini del mandato: anzi espressamente si protestarono, che non intendevano soggiacere a spesa veruna (1). In vista poi di tal informo la Maestà del Re con suo Real Dispaccio in data de' 29. Novembre 1753. rimise l'affare al Tribunal Misto, affinchè l'avesse informato col suo parere (2).

Pervenuto ciò a notizia del Capitolo di Marfico Nuovo, immediatamente comparve nel Tribunal Misto per opporsi alle pretese de' Preti di Saponara, come quelle, che adombravano i suoi peggri, le sue prerogative. Indi poi umiliò due ricorsi alla Maestà del Sovrano: nel primo di essi domandò esser inteso *ex integro* (3): nel secondo rimetterli la causa ai Tribunali di Roma (4): i quali ricorsi furon' anche rimessi a questo Supremo Senato per consulta, e parere.

Quantunque volte meco stesso pensando rifletto alla qualità delle persone, che stanno in giudizio, ed alla materia, su di cui la contesa si aggira: altrettante confesso la mia somma debolezza, di non arrivar a capire, di non saper affatto comprendere, in che modo possa mai trattarsi in questo Supremo Senato una causa di tal sorte. Tanto l'Attore, quanto il Reo son persone Ecclesiastiche, vale a dire immuni, ed esenti dalla potestà secolare. La controversia poi si aggira su di meri punti, che s'appartengono alla giurisdizione Ecclesiastica: come sono l'indipendenza, che i Preti di Saponara vantano dalla Diocesi di Marfico Nuovo; l'uso de' Ponteficali, che suppongono spettare al di loro Arciprete; e la Collegialità Insigne della loro Chiesa. Quest' istessa causa fin dall'anno 1572. ritrovasi già prevenuta, e decisa ne' Tribunali di Roma. Come dunque si pretende, che il Tribunal Misto, o che la M. del Re N. S. abbia da ingerirsi in un affare, che non è, nè può essere della sua ispezione?

Essendosi tuttavolta proposta la causa in questo Supremo Senato, credè l'Avversario di poter superare questo scoglio, dicendo: che i suoi Clienti non avevano briga veruna col Vescovo, imperciocchè avevano già rinunciato, siccome in fatti rinunciavano al punto della giurisdizione: che il Capitolo di Marfico Nuovo, da cui si era opposta l'incompetenza del Giudice, niun' interesse aveva.

(1) Fol. 10. ejusd. Proc.

(2) Fol. 1. Processo della Chiesa Colleggiata.

(3) Fol. 41. Processo della Chiesa Colleggiata.

(4) Fol. 62. eod. Proc.

aveva in questa lite: ch' era comparso in scena, senzacchè vi fosse stato chiamato: e che non avendo egli diritto alcuno di opponerli al punto de' Ponteficali, e della Collegialità Insigne; doveva accordarsi a' suoi Clienti la Regal Protezione, affinchè fossero mantenuti nell' ideato possesso di tali prerogative.

Queste furono le ragioni, che l'Avversario nella sua detta arringa schierò a favore de' suoi Clienti. N' ammirai l'intreccio, la beltà, e la sottigliezza: mi dispiacque soltanto di ritrovare in esse un orribile dissonanza. Dio buono, ed immortale! (non potei allora far a meno di non esclamare fra me stesso). Come i Preti di Saponara non hanno briga col Vescovo? il Capitolo di Marfico Nuovo non ha interesse in questa lite? Bene sta. Contro chi dunque han domandata, e domandano la Regal Protezione? Se la domandano contro il Vescovo, vengono manifestamente a contradirsi: imperciocchè nell'atto istesso, che dichiarano di non aver briga col Vescovo, gli muovono lite. Qualora poi la chieggono contro il Capitolo di Marfico Nuovo, vengono a confessare, che il medesimo, non solo sia interessato, ma ben' anche Reo principale in questa contesa. Or chi non vede, che il di loro Avvocato nel medesimo tempo, ch'edifica, dirocca, e nell'istesso atto che fa un circolo lo cambia, e trasforma in un perfetto quadrato? *Diruit, ædificat, mutat quadrata rotundis*.

Sicchè dovendo io quest'oggi supplicare questo Supremo Tribunal Misto in nome del Capitolo di Marfico Nuovo dividerò le mie rozze suppliche in tre parti. I. Giustificherò l'interesse, che il Capitolo di Marfico Nuovo tiene in questa lite. II. Risponderò alle pretese risvegliate dai Preti di Saponara. III. Farò conoscere, che debba loro denegarsi la Regal Protezione. Menr'io m'accingo a porre in chiaro queste tre cose, prego i dottissimi Signori, che compongono questo Supremo Senato ad ascoltare attentamente le mie parole.

le prime dignità, che nel medesimo vi sono. Or se il pregiudizio, che taluno riceve ne' suoi diritti nelle sue prerogative non basta a renderlo interessato in qualche lite: bisognerà dire da oggi in avanti, che l'interesse altro non sia, che un nome vano, un puro idolo senza soggetto.

Molto più grande è il pregiudizio, che dalla pretesa Collegialità risulta contro il Capitolo di Marsiconuovo. Dandosi retta a questa pretesa, si vederanno ben tosto i Preti di Saponara comparire nella Ruota Romana: ed ivi cominceranno di nuovo ad inquietare tanto il Vescovo, quanto lo stesso Capitolo nella causa della giurisdizione. Torneranno a dire non già senza fondamento veruno (siccome fecero nell'anno 1664.), ma coll'autorità di questo Supremo Senato, ch'essi rappresentano il Consiglio della loro Chiesa: che formano coll'Arciprete un sol corpo: che la difesa de' diritti alla loro Chiesa annessi spettava, e spetti non meno all'Arciprete, che all'intero Consiglio Ecclesiastico: e che non essendo stati affatto citati, nè intesi nelle controversie giurisdizionali, che nel secolo passato vi furono tra il di loro Capo, ed il Vescovo di Marsiconuovo; debbano perciò esser' intesi *ex integro*. Vero è, ch'essi hanno rinunciato al punto della giurisdizione: ma è vero altresì, che si hanno riserbata la facoltà di sperimentare le loro ragioni avanti il Giudice competente (1): nè altro aspettano, che il nome, e l'insegna Canonicali da questo Supremo Senato, affin di mettere in esecuzione il di loro disegno. Ed ecco in che mare d'agitazioni, e di turbolenze si ritroverà involto il Capitolo di Marsiconuovo, se oggi si accorda ai Preti di Saponara il nome, e l'insegna Canonicali: quell'insegna appunto, che furono loro vietate dalla Sacra Congregazione de' Riti nell'anno 1663. Si vedrà un'altra volta esposto al dubio evento d'una lite, che nel secolo passato li recò tanto dispendio, tanta inquietitudine, tanto trapazzo.

Evvi anche di più. Se la Chiesa di Saponara vien dichiarata Collegiata: occorrendo poi, che due, o tre Canonici del Capitolo Marsicano, non capitolarmente, ma *singuli, uti singuli*, vadano ivi a celebrare qualche funzione Ecclesiastica, o pure accompagnino il Vescovo nell'atto, che si porta a visitarla, saranno tenuti a dare la precedenza all'intero Collegio di essa: giusta la regola inculcata dal Cardinal de Luca *de precedent. dec. 17. n. 8. quod Universitates, seu Corpora praecedunt sin-*

(1) *Process.*

singulos, quavis alias dignores, Barbosa. de Canonic. cap. 18. num. 63. Rot. decis. 111. num. 8. & sequ. part. 5. Non è così, se questa Chiesa resta nel primo suo piede, nell'antico suo stato, cioè d'una semplice Parocchia, qual'è in se stessa, e quale appunto fu dichiarata dalla Ruota Romana: imperciocchè ciascuno de' Canonici Cattedrali sarà preferito, secondo il solito, non solo all'Arciprete di Saponara, ma ben anche a tutto il Clero di quella Terra.

Se dunque il Capitolo di Marsiconuovo ha un positivo interesse in questa lite; Se il suo interesse si ravvisa dall'istessa lettura delle pretese suscitate dal Clero di Saponara: può molto bene comparire in giudizio ad infringerle, affinchè il suo interesse non resti pregiudicato.

Tutta la difficoltà si restringe a vedere in che modo egli debba esser' inteso in questa causa. I Dottori, trattando quest'articolo sotto la rubrica *de Tertio veniente ad causam* lo decidono a misura dell'interesse, che il terzo ha nella lite. Rappresentandovi egli un interesse primario: insegnano, che debba esser' inteso *ex integro*. Qualora poi vi rappresenta un nudo, e semplice interesse secondario: vogliono, che debba esser ammesso ne' termini in cui la causa si ritrova, *Cardin. de Luc. disc. 17. de judiciis, Sanfelice. decis. 90. Giurb. decis. 1.*

Adattiamo di grazia questa distinzione al caso nostro. L'interesse, che il Capitolo tiene in questa lite non è secondario, ma primario: anzi uguale a quello, che vi rappresenta il suo Prelato; Onde deve esser' inteso *ex integro*: mentre tutti gli atti fabricati col solo Vescovo son nulli, siccome insegna il Cardinal de Luca *de judic. disc. 17. n. 10. in med. Et consequenter in iuribus individuis, quae consistunt in jurisdictionibus, & praeminentiis gesta cum solo Episcopo non tenent ex defectu citationis, vel e contra.*

C A P O II.

Si risponde alle pretenzioni suscitate dal Clero di Saponara, e si dimostra, che le medesime siano tutte insussistenti, e vane.

Ecomi ora nell'obbligo di rispondere alle pretenzioni risvegliate dai Preti di Saponara. Queste, attenta la rinuncia da loro fatta al punto della giurisdizione, si riducono a due: la prima riguarda l'uso de' Ponteficali, che suppongono doversi all' Arciprete; la seconda si aggira intorno alla qualità Collegiale della loro Chiesa. Benchè la seconda di esse sia stata rigettata, ed esclusa dalla Ruota Romana: tuttavolta io mi prenderò la pena di confutare tanto la prima, quanto la seconda colla più possibile esattezza. Farò dunque principio dall'uso de' Ponteficali.

S. I. Dell' uso de' Ponteficali.

Si vuole, che il Pontefice Urbano VIII. con sua Bolla spedita a' 6. Agosto 1623. avesse accordato all' Arciprete Cioffi, e suoi successori l'uso de' Ponteficali in tutte le funzioni Ecclesiastiche (1). La sola data di questa Bolla farebbe metter in sospetto non che i *Semplicioni* di Grozio, ma fin' anche i *Bessioni* di Puffendorfio: imperciocchè si vede spedita nell' istesso giorno, in cui Urbano VIII. salì sul Trono Pontificio. Ben si sa, che i Pontefici ne' primi giorni del di loro Ponteficato non fanno altro, che dar' Udienza all' Ambascerie de' Principi, distribuire gl' impieghi di Corte, e metter in sesto gl' affari e spirituali, e temporali del di loro Stato. Or' è possibile, che Urbano VIII. nell' istesso giorno, anzi nell' istesso momento, che prese possesso della Cattedra di

di S. Pietro: fra la tanta calca de' negozj, che l' opprimevano avesse pensato all' Arciprete di Saponara? Creda pure chi vuole una tal frottole, ch' io per me non ho trachèa sì grande da inghiottirmela, nè stomaco sì forte per digerirla. Cherubino Laerzio nel *tom. 4. e 5.* del Bullario Romano rapporta tutte le Bolle date in luce da Urbano VIII. le quali arrivano al numero di 600. in circa. Fra le medesime vi ho ritrovate tre Bolle spedite, l' una a' 5. Aprile dell' anno 1629. *tom. 4. fol. 158.*, l' altra nel dì 5. Giugno dello stesso anno *fol. 160.*, e la terza a' 17. Settembre dell' anno 1632. *fol. 180.*: colle quali si accorda al P. Abbate del Monistero Olivetano di questa Città, all' Abbate del Monistero di S. Giustina di Padova, ed a tutti gli Abbati dell' Ordine Camaldolese, la facoltà di potere solennemente celebrare la Messa, in tre festività dell' anno, col Baldacchino, e coll' assistenza di un Prete, due Diaconi, e sei Monaci nelle loro rispettive Chiese. Ma non vi ho ritrovata affatto, nè ho avuta la sorte di ritrovarvi quella, che si asserisce spedita per l' Arciprete di Saponara. Sicchè non ritrovandosi questa Bolla registrata nel Bullario Romano: ogn' uomo fornito di senno ha giusto motivo di riputarla favolosa, ed apocrifa. Ed in fatti basta solo gittar' una semplice occhiata all' originale di questa Bolla per ravvisarne la falsità. Basta solo mirare l'improprietà del carattere per accertarsi, che sia stata da mano infedele lavorata, e scritta. Basta solo riflettere alla mancanza del suggello, per andar' a conoscere, che non sia leale, e sincera. Basta in fine por mente alla mancanza del *Regio exequatur*, per poter' indi senza fatica veruna comprendere, ch' ella sia stata sempre mai priva di osservanza. Ove poi tralascio il silenzio, in cui questa Bolla è stata per lo spazio di 135. anni sepolta? Nell' anno 1647. ripullulò la controversia giurisdizionale fra l' Arciprete di Saponara, ed il Vescovo di Marsico Nuovo. Poteva quell' Arciprete, senza ricorrere alla favolosa origine della sua Terra, fondar' in qualche modo la pertinenza della sua giurisdizione a suo prò, esibendo in giudizio la concessione de' Ponteficali, che son segni di superiorità, e di giurisdizione. Ma egli non si sognò di farlo. Si contentò più tosto di perdere la causa, che di sottoporre al rigore della critica i difetti, e le magagne di questa Bolla, ch' oggi si è prodotta con tanto fasto, con tanta pompa. Finita questa briga ne surse un' altra, più clamorosa della prima. Nell' anno 1663. i Preti di Saponara si usurparono *de facto* il nome, e l' insegne Canonicali: pretendendo di costituire una

B. 21. Col.

(1) Fol. 31. Processo delle diligenze.

Collegiata Insigne di Canonici. L' attentato fu grande, nè potevano essi altrimenti inorpellarlo, se non per mezzo di questa Bolla, in cui facendosi menzione della loro Chiesa, le si dava il titolo di Collegiata Insigne. Ma non perciò stimarono pregio dell' opra di esibirla, o perchè puzzava di falsità, o perchè non ancora se l' avevano essi scarabocchiata, e finta: tanto che furon' obbligati a deporre il nome, e l' insegne Canonicali, in virtù di tre sentenze uniformi, l' una della Sacra Congregazione de' Riti, e l' altre due della Ruota Romana. Che più? Nell' anno 1683. fu stipulato un istromento di transazione, e concordia tra il Clero di Saponara, ed il Vescovo di Marsiconuovo (1): istromento, che poi non ebbe il suo effetto, siccome farò conoscere a suo luogo. In esso furono descritte ad una ad una tutte le pretenzioni del Clero di Saponara: ma di questa Bolla, non si fece motto veruno: contiuarono i Preti di Saponara a tenerla celata, e nascosta fra gli abissi d' una profonda dimenticanza. Questa è la prima volta, ch' ella vede la luce del Foro: questa è la prima volta, che i Preti di Saponara ne fanno uso. Laonde troppo giusto, e ragionevole è il mio sospetto, che la medesima sia stata oggi dissepellita dal Museo della favola, dall' Archivio dell' impoltura.

Fingasi tuttavolta (quel, che non è) fingasi per un momento, che la Bolla sia vera: non potrà però fuggire la taccia di orrettizia, e surrettizia. Cosa asserì l' Arciprete Cioffi al Sommo Pontefice? *Dudum siquidem felicitis recordationis Gregorio Papæ XV. Prædecessori nostro pro parte dilecti filii Magistri Berardini Cioffi, moderni Archipresbyteri secularis & Collegiatae, Insignisque Ecclesiæ S. Antonini Martyris Terræ Saponariæ nullius Diæcesis, Provinciæ Salernitanæ Jur. Urr. Doct. Notarii, & familiaris nostri tunc sui exhibita petitio continebat: Quod Archipresbyteri pro tempore existentes prædictæ Ecclesiæ, etiam a tempore foundationis dictæ Ecclesiæ, jurisdictionem ordinariam, & quasi Episcopalem in eorum Territorio separato, & distincto exercuerant, & dictus Berardinus in possessione dictæ jurisdictionis ordinariæ existeret, & proinde, ut jurisdictionem ejusmodi majori cum autoritate, & decore dictæ Ecclesiæ, quæ, ut præfertur, Insignis erat, exercere valeret, plurimum cupiebat sibi per dictum Prædecessorem tunc indulgeri, & infra (2). Quest' assertiva fu falsa.*

Egli asserì, che la sua Terra era libera, ed indipendente: quando-

(1) Fol. 43. Processo delle diligenze.

(2) Fol. 31. ejusd. Proc.

dochè stava sottoposta alla Diocesi di Marsiconuovo: Nam (son parole della Ruota Romana *part. 11. decis. 153. n. 3.*) *Nam quod Terra Saponariæ cum Ecclesiâ prædictâ in Ecclesiâ Marsicensi existant plene probatur tam ex depositionibus testium examinatorum anno 1590. mense Septembris coram A. C., relatis in processu præfati b. m. Patriarchæ, & aliorum plurium coram eodem D. Meo Bychio, describentium loca in prædictâ Diocesi existentia, quàm ex confessionibus ipsorum Archipresbiterorum pro tempore etiam in actis publicis ante litem motam, & ex pluribus actibus Diocesanis, ac jurisdictionalibus ab anno 1478. citra. Asserì di vantaggio, che tutti i suoi predecessori, a guisa di Prelati avevano sempre esercitata giurisdizione in quella Terra: quandocchè se mai vi avevano esercitati atti giurisdizionali, esercitati l' avevano in qualità di Vicarij foranei; siccome attesta la stessa Ruota Romana *part. 10. decis. 24. n. 41. Et accedunt plures testes examinari, nempe duo ad instantia Archipresbiteri coram A. C. de anno 1590., nec non alii coram me examinati, affirmantes Episcopum tam ante annum 1580., quàm postea fecisse in Terra Saponariæ, processus civiles, & criminales Moniales velasse, visitasse Ecclesias aliosque actus jurisdictionis exercuisse, & Archipresbiteros Saponariæ jurisdictionem exercuisse, TAMQUAM VICARIOS EPISCOPORUM, ET NON TAMQUAM ARCHIPRESBITEROS.* Asserì finalmente, ch' egli stava nel pacifico possesso della giurisdizione: quandocchè la stessa Ruota Romana fin dall' anno 1614. aveva deciso, che l' onnimoda giurisdizione sulla Terra di Saponara spettava al Vescovo di Marsico.*

La veneranda Congrega di Trento nella sess. 6. cap. 5. severamente proibì ai Vescovi l' uso de' Ponteficali in aliena Diocesi: annullando a tal' oggetto qualunque privilegio, che taluno di loro potesse unqua vantare a suo prò. Quindi se l' Arciprete Cioffi avesse esposta al Pontefice la verità, non avrebbe al certo ottenuta la grazia, ch' ei domandava: imperciocchè stando la sua Terra sita, e posta nella Diocesi di Marsiconuovo, veniva a pretendere una cosa, ch' era direttamente contraria allo stabilimento del Concilio Tridentino, cioè l' uso de' Ponteficali in aliena Diocesi. Intanto egli l' ottenne, in quanto che rappresentò al Pontefice una cosa per un'altra. Urbano VIII. non fu mica amante di novità: Fu più tosto un Pontefice adetto a mantenere la polizia Ecclesiastica nella sua pristina osservanza. Or è possibile, che avesse voluto diroccare lo stabilimento d' un Concilio Ecumenico in grazia dell' Arciprete di Saponara? Nò certamente. Questa non fu la sua intenzione:

questa non fu, né potè essere la sua volontà: egli fu ingannato: egli fu circonvenuto; egli fu uccellato con una falsa assertiva. Se dunque l'esposto fatto al Sommo Pontefice fu alieno dal vero; Se la grazia de' Ponteficali fu impetrata orrettiziamente: qual' utile, qual vantaggio può mai ritrarne l'Arciprete di Saponara? Ne' rescritti de' Principi, nelle Bolle de' Pontefici sempre vi s'intende apposta la condizione, *SI PRÆCES VERITATE NITANTUR*, o pure la clausola *DUM MODO VERA SINT EXPOSITA*. Ritrovandosi falso l'esposto, si rende nulla la grazia; e per conseguenza non può meritare esecuzione alcuna.

Evvi anche di più. La causa per la quale s'indusse Urbano VIII. a concedere all'Arciprete Cioffi l'uso de' Ponteficali si fu, affinché il medesimo avesse potuto esercitare la giurisdizione con maggior autorità, e decoro: *ac proinde, ut jurisdictionem hujusmodi majori cum autoritate, & decore dictæ Ecclesiæ exercere valeret* (1). Oggi questa causa è cessata all'intutto: imperciocchè l'Arciprete di Saponara non esercita più la menoma ombra di giurisdizione, essendone stato spogliato con cinque sentenze uniformi della Ruota Romana. Sicchè essendo cessata la causa della concessione, deve anche cessare, e svanire la concessione istessa: *Cessante causa, cessare debet effectus*, è assioma troppo risaputo, e manifesto nella disciplina forense. Quindi conchiuder possiamo, che all'Arciprete di Saponara non s'appartenga l'uso de' Ponteficali; sì perche la Bolla è falsa, sì anche perchè è orrettizia, e surrettizia, siccome mi lusingo di aver a sufficienza dimostrato.

§. II.

Della Collegialità Insigne.

Vengo ora a ragionare della pretesa Collegialità Insigne. Questa si pruova o colla fondazione; o per via di segni, e congetture. Veggiamo adunque in che modo siasi ella provata nel caso nostro. Si è presentata negli atti una copia d'una Bolla, che si asserisce spedita da Gisulfo Vescovo di Marsiconuovo, ond' appare, che

(1) Fol. 31. Processo della diligenza.

che costui nell'anno 1095. avesse istituito nella Chiesa di Saponara un Collegio di Preti. Ma qual fede, qual credenza di grazia può meritare una Bolla, che le prime sue parole la convincono per falsa ed apocrifa? Ella incomincia così. *Cum hodie ob festum S. Georgii nostræ Cathedralis ascenderitis* (1). Con queste parole si vuol dare a credere, che la Chiesa Cattedrale di Marsico nell'anno 1095. venisse appellata S. Giorgio. E può darsi cosa più contraria alla Storia, che abbiamo di questa Chiesa. Scrive l'Abbate Ughelli nel tom. 7. de Ital. Sac. sub rit. Marsic. Episcop., che la Chiesa di Marsico veniva prima chiamata S. Angelo, e che il Vescovo Errico fu quello, che avendola trasferita in un' luogo più cospicuo, nell'anno 1131. le diede il titolo di S. Giorgio. *Henricus Marsicensis Ecclesiæ renunciatus est Episcopus sub Honorio II., quo Præsule NOVA CATHEDRALIS titulo Beata Virginis, & S. Georgii Martyris constructa est A VETERI BASILICA S. ANGELI, translata dignitate anno 1131. Extat hujus rei monumentum marmoreum supra fores, quæ Episcopio sunt connexæ: TEMPORIBUS HENRICI PRÆSULIS MARSICENSIS, ET GOTFRIDI CONSTRUCTUM EST HOC TEMPLUM, AD HONOREM DEI, ET S. Mariæ Virginis, atque Beati Georgii Anno ab incarnatione 1131. Honorio II.* Quindi a chiare note appare, che questa Bolla sia stata foggata di pianta da qualche Prete di Saponara, a cui non era ben' nota l'antica polizia di quella Chiesa: imperciocchè non è verisimile, che Gisulfo, ignorando il nome della sua Cattedrale, in vece di chiamarla S. Angelo (siccome si chiamava in quel tempo) l'avesse appellata S. Giorgio.

Cresce maggiormente il sospetto della falsità contro di questa Bolla, se si riflette, che i Preti di Saponara non ne fecero uso ne' Tribunali di Roma. Segno troppo evidente, è chiaro, che la medesima non vi era affatto nel Mondo: imperciocchè se vi fosse stata non avrebbero essi mancato di produrla nella Ruota Romana affin' di giustificare la Collegialità della loro Chiesa. Riflettendosi poi alla doppia estratta di questa Bolla, dal sospetto della falsità si passa alla certezza. La prima estratta canta così. *Estratta est præsens copia ab originalibus Bullis in pergameno scriptis, non cassis, non cancellatis, nec abrasis, nec viriatis, & omni prorsus vitio falsitatis carentibus, nec in aliquarum parte suspectis, quæ conservantur in capsa scripturarum Rev. Collegii S. Antonini Terra Saponaria, MIHI EXHIBITIS per* Rev.

(1) Fol. 17. a r. lit. A. proc. pro Eccl. Colleg.

Rev. U. J. D. D. Joannem Danio Collegiatæ prædictæ Archipresbiterum, ET EIDEM RESTITUTIS, facta meliori collatione semper salva, & in fidem &c. (1). Si è mai veduta estratta più ridicola, o più affettata di questa? Passiamo alla seconda: Licet aliena manu extracta est PRÆSENS COPIA sistente INTUS COPIAM Capitulorum, seu statutorum Magnificæ Universitatis hujus Civitatis Saponariæ, quæ conservatur per magnificum Hieronymum Giannone heredem Notarii Marci Giannone prædictæ Civitatis, cum qua facta collatione concordat meliori semper salva (2). A buon conto la Bolla, che si attribuisce a Gisulfo Vescovo di Marsiconuovo, altro non è, che una Copia, di copia estratta dall'originale colla clausola, *mibi exhibitis, & exhibenti restitutis*. E può meritar fede una copia così informe, se l'originale non si esibisce? Questa Bolla originale, non si è fin'ora esibita negli atti, nè può giammai esibirsi, essendo ideata, e finta. Onde la copia di essa rimane una pura, e semplice cartola: degna soltanto da mettervi un pò di sapone, o di lardo rancido, verminoso, e putrefatto. Ma vi sia l'originale di questa Bolla; sia la medesima più che vera, più che legittima, e sacrosanta: non patisca ella acciacco veruno. Vogliono più di questi i Preti di Saponara? Pure nè anche in questo caso: nè anche in questa ipotesi riuscirà loro di mettere in chiaro l'origine della supposta Collegialità. Gisulfo non si sognò di fondare un Collegio di Canonici, e molto meno di prescriverne il numero: ma intese di erigere una semplice Congregazione di Preti, che partecipassero della massa comune. Eccone le parole. Collegiatam facimus, & vestrum CÆTUM PRÆSBITERORUM in ea Collegium institui-mus. Nè poteva esser' altrimenti: imperciocchè il Vescovo non ha la facoltà di creare nuove dignità nella Chiesa: la creazione di esse spetta privativamente al Sommo Pontefice, e chi sostiene il contrario inciampa ne' scogli dell'eresia, siccome dichiarò il Pontefice Nicola II. nel *Can. omnes, distinction. 22.*, le cui parole sono queste: *Omnes, sive Patriarchii, cuiuslibet Apices, sive Metropoleon Primatus, aut Episcopatum Cathedras, VEL ECCLESiarum cuiuslibet ordinis dignitates instituit Romana Ecclesia. Illam verò solus ille fundavit, & super petram fidei, mox nascentis erexit, qui beato aeterna vitæ clavigero terreni simul, & celestis Imperii iura commisit. Qui autem Romanæ Ecclesiæ privilegium ab ipso sum-*

mo omnium Ecclesiarum capite auferre conatur, IN HÆRESI-MO LABITUR. Or se il Vescovo non può creare nuove dignità, senza il permesso Apostolico, molto meno può istituire una Collegiata di Canonici, ch'è composta di tante dignità raccolte insieme, *Rot. Rom. part. 17. decis. 155. n. 3. Card. de Luc. de præem. disc. 9. Lotther. de Benefic. lib. 1. quæst. 14. num. 49.* Mancando adunque nel caso nostro così la fondazione, come l'Assenso Apostolico, la supposta Collegialità si riduce ad un puro sogno.

SI è presentata inoltre una copia d'un Monitorio, che si asserisce spedito a' 20. Maggio 1627. da Gregorio Mari Prototario Apostolico (1). Ivi s'inferisce un decreto fatto in visita a' 20. Aprile dello stesso anno dall'Arciprete Cioffi, con cui accordò a' Preti di Saponara l'Insegne Canonicali: e si commette a' Vescovi convicini, affinchè precedentino le solite monizioni amministrassero ai Ricorrenti la dovuta giustizia. L'originale di questo Monitorio si vede privo di sottoscrizione: privo di suggello: privo di *Regio exequatur*; privo finalmente di osservanza. Onde si deve considerare, come una nuda, e semplice cartola.

E poi qual autorità aveva l'Arciprete Cioffi di concedere a' suoi Preti l'Insegne Canonicali? Queste si devono assolutamente impetrare dal Sommo Pontefice, mediante una grazia speciale, siccome insegna il Cardinale de Luca *de Canonic. discurs. 32. num. 10. Hoc autem præsuppositum erat falsum, quoniam extra controversiam receptum est, ut sub huiusmodi generalitate, non veniat hæc præeminencia Insignium, pro qua necessaria est gratia particularis; ita docet quotidiana praxis Datariæ, ac etiam S. Congregatio Rituum.* Comunque si voglia però, egli è fuor di dubbio, che la Sacra Congregazione de' Riti con sua Sentenza interposta nell'anno 1663. proibì ai Preti di Saponara il nome, e l'Insegne Canonicali: sentenza, che fu applaudita dalla Ruota Romana, la quale con due altre sentenze uniformi dichiarò, che la Chiesa di S. Antonino era una semplice Chiesa Parochiale.

Finalmente si è presentato negli atti un istromento di transazione, stipulato in Roma nel dì 26. Novembre 1683. fra il Sacerdote D. Antonio Giannone, Procuratore de' Preti di Saponara.

(1) Proc. pro Eccles. Colleg. fol. 22.

(1) Proc. pro Eccles. Colleg. fol. 17. a t. lit. B.

(2) Proc. pro Eccles. Colleg. fol. 18.

ponara, ed il Vescovo di Marsiconuovo (1). Questo è quell' istromento di cui l'Avversario tanto si compiace. Esaminiamone adunque il tenore. Rimasti i Preti di Saponara, in virtù di tante sentenze esclusive della supposta Collegialità, ingannati, e delusi nelle loro vane speranze, e conservando tuttavolta ne' loro petti una smoderata ambizione di vederli ornati dell'Insegne Canonicali, procurarono di ottenere per via di transazione quel che non avevano potuto in giudizio conseguire. Adocchiavano il tempo, che Monsignor Leopardi era stato di fresco assunto alla Cattedra Vescovile di Marsiconuovo; ma non ancora n'avea preso il possesso (2). Gli diedero a credere, ch'essi nell'anno 1671. avevano ottenuta sentenza dalla Ruota Romana, con cui si era deciso *constare de Collegialitate*, che in virtù di questa sentenza potevano essi ottenere una nuova commessa nella causa della giurisdizione: e che trattandosi di nuovo questa causa nella Ruota Romana, si farebbero senza fallo dichiarate nulle tutte le sentenze, che accordavano al Vescovo di Marsico l'onnimoda giurisdizione sulla loro Terra (3). Egli è certo, che quella era la prima volta, che Monsignor Leopardi sentiva ragionare di questa causa. Stando adunque affatto digiuno, o pure mal' informato de' veri meriti di essa: entrò in qualche giusta, e ragionevole temenza. Quindi molto volentieri diede orecchio a que' progetti d'accomodo, che li venivano fatti dal Sacerdote D. Antonio Giannone Procuratore de' Preti di Saponara. I progetti furono questi: I. che i Preti di Saponara dovessero cedere al Vescovo l'onnimoda giurisdizione. II. che il Vescovo in ricompensa di questo beneficio, accordando alla loro Chiesa il titolo di Collegiata, ed a ciascuno di essi il nome, e l'Insegne di Canonici, dovesse così chiamarla, e chiamarli in tutti gli ordini, in tutti gli editti, in tutte le citazioni, ed in tutti, e qualsivogliano decreti, e scritture. A tenore di questi progetti fu stipulato l'istromento, in cui il Sacerdote Giannone promise di farlo ratificare dai Preti di Saponara suoi Principali: ed all'incontro il Vescovo s'obbligò di farlo ben'anche accettare, ed approvare dal Capitolo di Marsiconuovo: anzi per maggior validità, e fermezza di esso si convenne, che a spese

(1) Atti delle diligenze fol. 43.

(2) Atti delle diligenze fol. 43. at. lit. A.

(3) Dict. fol. 43.

comuni vi si dovesse far interporre l'Assenso Apostolico. Ricusò tanto il Clero di Saponara, quanto il Capitolo di Marsiconuovo di ratificare un tal istromento: Quegli però senza giusta causa; questi con somma ragione, e con giusto, e ragionevole motivo. La transazione cader suole su di cose, che hanno un dubbio evento. Qui era tutto deciso. In fatti se si riguardava il punto della giurisdizione: le sentenze interposte a favore del Vescovo fin dall'anno 1651. avevano fatto passaggio in cosa giudicata. Se poi si rifletteva al punto della Collegialità, tanto la Sacra Congregazione de' Riti, quanto la Ruota Romana con tre sentenze uniformi avevano denegata alla Chiesa di S. Antonino Martire la qualità Collegiale. Come dunque si potevano soggettar' a transazione questi due punti, i quali non ammettevano la menoma ombra di esitazione, o di dubbio? Sicchè non essendo seguita la ratifica dell'una, e dell'altra parte, e molto meno il Beneplacito Apostolico, la transazione restò imperfetta, e di niun vigore, ed efficacia.

Nè qui giova ai Preti di Saponara di attaccarsi a quella favolosa decisione, che nell'istromento di tal accomodo fu asserita in compruova della supposta Collegialità: imperciocchè nell'istromento medesimo si convenne per patto espresso, che in caso di rescissione, o d'inosservanza tutti que' titoli, enunciative, ed asserzioni, ch'ivi si erano fatte, o che si facessero per l'avvenire, non potessero mica giovare quella parte, che non osservasse il convenuto, o pure venisse ad impugnarlo. Eccone le parole. *Ulterius pactum, & conventum inter dictas partes exiit, quod enunciative, assertive, denominationes, & tituli emissi in presenti instrumento concordie, & preinserto procura, & in aliis in futurum inter easdem partes forsan conficiendis emittendi, eveniente casu rescissionis, vel inobservantia presentis concordie, quod non creditur, juvare nequeant illi parti, que rescissionem intentare, vel concordiam non observare presumpserit, ita ut illis uti, seu illas allegare non solum ad novorum jurium acquisitionem, sed nec ad expressorum probationem nequeat, aequè ac si emissa non fuerint: de quo expressè amba partes protestantur, & hanc protestationem in principio, medio, & in fine, & in qualibet parte presentis instrumenti reperit, & appositam voluerunt quia sic* (1). I Preti di Saponara non solo non hanno mai voluto ratificare un tal accomodo, ma di vantaggio l'hanno espressamente impugnato, pretendendo di esser reintegrati nel quasi pos.

(1) Atti delle diligenze fol. 47. lit. C.

posseſſo dalla giurisdizione (1). E ſebbene oggi non inſiſtano più ſu di queſto punto; nulladimeno però ſi hanno riſerbata la facoltà di ſperimentare le loro ragioni avanti il Giudice competente, ſiccome ſi ravviſa dalla loro iſtanza (2). Onde non ſo capire, in che modo abbiano eſſi lo ſpirito di allegare ad onta di queſto patto una decisione; la quale non altronde ſi rileva, ſe non ſe da quell'ſtumento medefimo, ch'effi l'hanno impugnato, impugnano, e faranno per impugnarlo.

Conoſcono molto bene i Preti di Saponara l'invalidità, o la falſità de' titoli, ch' effi hanno in giudizio prodotti: attal che non fidandoſi più di metter' in chiaro la Collegialità della loro Chieſa per mezzo della fondazione, ricorrono ai ſegni, e congetture. S' avvalgono in primo luogo delle proviſte dell'Arcipretura fatte dai Sommi Pontefici, in virtù della Regola IV. della Cancellaria. Qui però è da riſletterſi, che in ciaſcuna di tali proviſte vi è la clauſola *sive præmiſſo, ſive alio quovis modo* (3): clauſola che rende l' iſteſſe proviſte adattabili non ſolo all' Arcipretura d' una Chieſa Collegiata, ma ben anche a quella d' una Chieſa Parochiale; Onde niente influifcono alla pruova della Collegialità. Coſì appunto decife la Ruota Romana preſſo il Cardinal de Luca *rom. 2. lib. 12. de Benefic. dec. 2. num. 15. in fin. Et quoad alias duas ſunt gratia per viam reſignationis, & cum clauſulis reſervationum generalium, SIVE PRAEMISSO, SIVE QUOVIS ALIO MODO, ita ut nihil relevant ad probandam Collegialitatem, Rot. coram Bych. decif. 280. n. 21. & 22.* A cui s' uniforma la decisione 147. n. 20. part. 10. rec. *Preter quod collatio illa facta per ſanct. memor. Gregorii XIII. in perſonam Matthæi Gallotto non eſt reſtriſta ad certam vacationis ſpeciem, ſed generaliter omnes comprehendit, addita clauſula, SIVE PRAEMISSO, SIVE ALIO QUOVIS MODO, ut in his terminis advertit Rot. coram Cavaler. decif. 266. n. 1.* Inoltre la ſteſſa Ruota Romana nel dì 30. Maggio 1664, decidendo la preſente cauſa, ributtò una tal ſorte di pruova: nè tenne conto alcuno delle proviſte antecedenti alla ſua decisione; ſtantechè le medefime apparivano fatte dopo moſſa la lite, ſiccome ſi ravviſa dalla decif. 192. n. 17. part. 10. *Collationes vero editæ naſcuntur poſt litens inſti-*

- (1) Atti delle diligenze fol. 2.
 (2) Proceſſo per la Chieſa Collegiata fol. 102.
 (3) Proceſſo per la Chieſa Collegiata fol. 24. lit. 2. fol. 26. lit. K. Atti delle diligenze fol. 34. lit. A. (1)

inſtitutam, nec valent pro declaratione conſequenter exhiberi. Riſtetta dunque ognuno cola oggi dovrà dirſi, qual conto conto mai potrà tenerſi delle proviſte ſuſſeguenti, le quali ſi veggono fatte non già dopo moſſa la lite, ma dopo che la Chieſa di S. Antonino con più ſentenze uniformi era ſtata già dichiarata Parochiale.

In ſecondo luogo ricorrono alle denominazioni appoſte in diverſe Bolle Pontificie, che ſono appunto quell' iſteſſe proviſte, delle quali poc' anzi ho ragionato. Ma vi ricorrono a torto: n' implorano ſoccorſo all' invano. Che ſapevano i Pontefici, ſe la Chieſa di S. Antonino era Collegiata, o Parochiale? Siccome i Preti di Saponara la caratterizzavano ne' loro ricorſi: coſì appunto la nominavano i Pontefici nelle loro Bolle. Quindi è, che la medefima in eſſe ora viene chiamata Collegiata Inſigne (1), ora Collegiata forſe Inſigne (2), ed ora Collegiata non Inſigne, ſiccome canta l' ultima Bolla ſpedita in perſona dell' odierno Arciprete di Saponara (3). Checche ne ſia però, egli è fuor di dubbio, che tutte queſte denominazioni, ed aſſertive, a riſerba di quella, che ſi contiene nella favoloſa Bolla di Urbano VIII., cominciano dall' anno 1683. (4), quanto a dire vent' anni dopo, che fu moſſa, e decifa la lite. Da me non ſi niega, che l' aſſertive fatte dalla Sede Apoſtolica ſiano di qualche peſo nella pruova della Collegialità: Ma quando? Quando non ſono recenti, ma antiche: cioè cent'anni prima di metterſi l' affare ſotto la cognizione del Giudice. La Ruota Romana, in una cauſa niente diverſa dalla noſtra ributtò l' aſſertive contenute in alcune Bolle, non oſtantechè le medefime portaffero una data di 60. anni anteriore alla naſcita della lite, dicendo: *Minus enunciative, ac aſſertiones factæ in Bullis, quia ſunt recentes, ſcilicet a ſexaginta citra uſque ad tempus Judicii mori decif. 147. num. 20., part. 10.* Or quanto maggiormente devono eſcluderſi, e rigettarſi nel caſo noſtro tutti que' falſi titoli, che ſi veggono incoſideratamente attribuiti alla Chieſa di Saponara, non già 60. anni prima, ma vent' anni dopo, che fu decifa la cauſa?

Ricorrono in terzo luogo all' aſſertive fatte dai Veſcovi ne' decreti dalle viſite: ma queſte ne anche ſono valevoli, ed atte ad in-

- (1) Atti delle diligenze fol. 28. ad 30. & fol. 34. Proceſſo per la Chieſa Collegiata fol. 24.
 (2) Proceſſo per la Chieſa Collegiata fol. 26. lit. F.
 (3) Atti delle diligenze fol. 54. lit. R.
 (4) Atti delle diligenze fol. 28. ad 30.

indicare la qualità Collegiativa nella loro Chiesa. Prima perchè non sono antiche, ma tutte recenti, e moderne (1). Secondo perchè si veggono fatte in virtù dell'istromento dell'anno 1683. ch'oggi vien' impugnato dall'istesso Clero di Saponara, nè fu mai ratificato dal Capitolo di Marficonuovo. Terzo perchè il Vescovo non tiene la facoltà di mutare lo stato della Chiesa, e di semplice Parocchiale farla diventare Collegiata; Onde i suoi decreti, le sue assertive non vagliono un frullo, siccome insegna la stessa Ruota Romana *part. 6. dec. 221. num. 28. Tandem non relevat quod status Collegialitatis fuerit confirmatus ex decreto in visitatione facta de anno 1602. Episcopus enim non potest mutare statum Ecclesie, & de non Collegiata facere Collegiatam, Felin. in cap. cum accessissent sub n. 17. vers. per hoc, de constitut. Garz. de Benefic. cap. ult. n. 4.*

Fanno alla perfine gran pompa del catasto, che pagano all'Università di Saponara per i beni della loro Chiesa. Dunque si dà Purgatorio? Dunque la loro Chiesa deve riputarsi Collegiata? Che strano modo di ragionare è questo? Ove si è mai sentito, che il pagamento del Catasto faccia presumere la qualità Collegiale in una Chiesa? Se per avventura si desse luogo a questa presunzione, fin'anche l'Estaurite, le Chiese Rurali, e le Cappelle dovrebbero riputarsi Collegiate: imperciocchè tutte contribuiscono ai pubblici pesi a tenore del Concordato.

Ma se i Preti di Saponara non possono addurre a pro loro alcun segno inclusivo della loro Collegialità: all'incontro il Capitolo di Marficonuovo nè può allegare moltissimi, che la combattono, ed a meraviglia l'escludono. Dovrei qui registrarli ad uno ad uno: ma per non rendermi troppo incredibile, e noioso a questo Supremo Senato, mi contenterò di riferirne un solo. Ci accerta la Regia Udienza nella sua relazione, che i loro Canonici non sieno provvisti dall'Ordinario del luogo, e molto meno dal Pontefice secondo l'alternativa de' mesi, nè quali vacano: ma vengano provvisti dall'Arciprete per via di anzianità, o di rassegna (2). E che razza di Canonici son questi? *Canonicus dicitur ille, qui habet Canonicam in titulum collatum ab Ordinario, vel a Sede Apostolica juxta vacationum contingencias, non autem qui sine aliquo titulo solam habet nuncupationem impropriad, ac abusivam de facto, quæ non facit Canonicum* giusta l'avviso del Porporato de Luca de Can. disc. 19. num. 7.

(1) Atti delle diligenze fol. 50.

(2) Processo per la Chiesa Collegiata fol. 3. a r. lit. D.

Io non nego, che i Canonici possano anche eliggerfi dal Capitolo ne' luoghi, ove si sia una tal consuetudine: ma dovrebbero almeno essere confermati dal Vescovo, o pure dal Sommo Pontefice giusta la regola delle vacanze. Mi mostrino i Preti di Saponara una sola conferma, che sia stata fatta dal Vescovo di Marficonuovo: ed io son pronto ad accordargli la pretesa Collegialità. Fradditanto il vederfi, che tali Canonici vengano provvisti dal solo Arciprete per via di anzianità o di rassegna: ciò fa chiaramente conoscere, che i medesimi non sieno Canonici, ma pure, e semplici Cappellani, e che la Chiesa di S. Antonino non sia Collegiata, ma Recettiva. In fatti per tale fu anche riputata dall'Ughelli de Ital. Sacr. tom. 7. sub tit. Marfic. Episc. colum. 470. lit. B. *Diocesis Marficensis satis ampla comprehenditque oppida septem, quorum antesignanum, ac nobile SAPONARIA duodecim a Civitate milliario in Monte positum, familiis habitatum fere quatuorcentum, CUM SUA PAROCHIALI ECCLESIA, Archypræsbytero, triginta Præsbyteris, & aliis Clericis.*

Restringendo intanto le cose già dette, ognun vede, che ai Preti di Saponara manca il titolo: manca la fondazione: mancano i segni, e congetture; manca finalmente ogni menoma prova dalla supposta Collegialità. Onde la qualità Collegiale, ch'essi vantano, altro non è, che una chimera, una vanità, un sogno.

C A P O III.

Si dimostra, che debba denegarsi ai Preti di Saponara la Regal Protezione.

FIn' ora ho fatto conoscere, che le pretese risvegliate dai Preti di Saponara sieno tutte insufficienti, e vane. Mi conviene ora, passando al più forte della causa, dimostrare, che debba a' medesimi denegarsi la Regal Protezione. Non può mettersi in dubbio, che la qualità Collegiale sia un diritto appartenente all'intero Collegio, e l'uso de' Pontificali al solo Arciprete. E certo inoltre, che avendo il Procuratore de' supposti Canonici umiliato a S. M. un ricorso affinchè i suoi Principali fossero reintegrati nel possesso dell'asserta Collegialità,

tà, e l' Arciprete nell' uso de' Pontificali: Sei di essi lo ratificano, sei altri, una coll' Arciprete, che componevano la più sana parte di quell'ideato Collegio non vollero affatto emologarlo (1). Come dunque hanno lo spirito di chiedere la Regal Protezione riguardo alla Collegialità: se la più sana parte del loro Collegio dissente? Com' hanno il coraggio d' implorare la Regal assistenza rispetto all' uso de' Pontificali: se l' Arciprete a cui spettano, li disprezza, e li rifiuta? Quindi ostano ai Preti di Saponara due irrefragabili eccezioni: la prima, che non sieno persone legittime, riguardo al punto della Collegialità Insigne: la seconda, che vengano a promuovere le ragioni di un terzo rispetto al punto de' Pontificali.

Veggiamo tuttavolta, in che modo siesi compilato questo giudizio. La Regal Protezione fu domandata contro il Vescovo: Ora si domanda contro il Capitolo di Marsiconuovo, non ostante che il medesimo nella compilazione dell' informo estragiudiziale commesso alla Regia Udienza di Salerno non sia stato affatto inteso. Povero ordine giudiziario! Come vieni in questa causa postergato, e negletto? Qual disgrazia ti ha fatto cadere nelle mani de' Preti di Saponara, che o non t' intendono, o fingono di non intenderti?

E ben noto lo stabilimento della Prammatica *sub titulo de conservatoriis*. Fu questa Prammatica emanata dal Re Alfonso I. d' Aragona nell' anno 1447. Vidde questo savio Monarca, che i Conservatorj, volgarmente oggi chiamate manutenenze, erano giunti a tal' abuso, che per mezzo di essi in vece di conservarsi il possessore nel possesso della sua robba, s' inferiva tal volta al vero possessore un positivo spoglio: imperciocchè si concedevano di soppiatto in vista di tre, o quattro deposizioni di testimonj esaminati a modo di S. Ufficio. Quindi volendo egli dar riparo a quest' abuso stabili, che i Conservatorj, o siano le manutenenze, non potessero affatto concedersi, senza prima citarsi tutti gl' interessati non solo a dire la causa, per la quale non dovesse accordarsi al possessore la manutenzione, ma ben' anche a vedere il giuramento de' testimonj esaminandi intorno al possesso, e che accordandosi altrimenti fossero nulli, ed irriti, nè potessero unqua allegarsi in pregiudizio di chi non fosse stato inteso.

Eccone le parole. *Conservatoria, quorum originem ab optima jurisprudentia emanasse constat, prohibentia vim alteri, in eum abusum adducta sunt, ut non solum verum possessorem non teneantur*.

(1) Atti delle diligenze fol. 10.

neantur, imo per ea vero possessori violentia, & spoliū infertur, quando duobus, vel tribus testibus examinatis, clam, & per subornationem falsa forte deponentibus conceduntur, per quæ scilicet, qui nunquam possedit, sub conservationis specie possessor constituitur. Quod in futurum fieri presenti constitutione omnino prohibemus: decernimusque, conservatoria in quibus obtinendis pars legitime citata non fuerit, ad dicendum quare conservatorium impetrare volens, in possessione conservari non debeat, & ad videndum testes jurare super dicta possessione recipiendos, pro nullis, & irritis haberi, perpetuque ad nullum præjudicium cujusque, ut præfertur, non citari allegari posse. Debet tamen super dicta possessione conservanda, vel non summarie procedi, visa facti veritate.

Or chiunque con animo attento si farà a considerare le parole di questa Prammatica, a chiare note ravviserà, ch' ella in sì fatti giudizi, benché di loro natura summarj, summarissimi, richiegga indispensabilmente due sollemnità. I. la citazione *ad dicendum causam quare*. II. la requisitoria *ad videndum juramenta testium*. Dov' è la citazione fatta al Vescovo, o pure al Capitolo di Marsiconuovo nel tempo dell' informo estragiudiziale, ad allegare la causa, per la quale i Preti di Saponara non dovevano essere mantenuti nel favoloso possesso delle loro prerogative? Dov' è la requisitoria fattagli a vedere il giuramento de' testimonj? Queste sollemnità non si veggono affatto praticate nel caso nostro; Onde l' informo compilato da i Preti di Saponara è nullo, nè può tenerse conto veruno.

Basterebbe la sola nullità di quest' informo a far denegare ai Preti di Saponara la Regal Protezione. Ma affinchè si possa meglio conoscere l'irragionevolezza del loro assunto: mi prenderò la pena di metterla in chiaro con argomenti più forti, e con ragioni più vevoli, ed efficaci.

Chi domanda la Regal Protezione deve prima d' ogn' altro metter in chiaro il possesso, in cui desidera di esser reintegrato, o mantenuto. Si lusingano i Preti di Saponara di averlo già dimostrato colle scritture, e coi testimonj. Ma non è così. Nell' antecedente capo ho data piena risposta a tutte le scritture, che si sono esibite negli atti. Mi conviene ora rispondere ai testimonj.

La Regia Udienza Provinciale nel tempo dell' estragiudiziale informo esaminò undeci testimonj, cioè quattro supposti Canonici (1),

(1) Atti delle diligenze fol. 12. & 13. fol. 15. fol. 19. & fol. 20.

un Prete (1), e sei laici (2), fra i quali vi è un mafaro di bovi, che dice essere stato Clerico della Chiesa di S. Antonino (3). De' primi non può tenerfi conto veruno, come principali: nè si è mai sentito, che tal' uno possa far testimonianza nella sua causa. Quindi il Padre della Romana eloquenza nell' orazione pro Sext. Rosc. Amerino ebbe a dire: *Africanus, qui suo cognomine declarat tertiam partem orbis terrarum subegisse: tamen si sua res ageretur, testimonium non diceret. Nam illud in talem virum non audeo dicere, si diceret non crederetur.* Molto meno può tenerfi conto de' secondi; sì perchè i medesimi tengono figli, e parenti nella Chiesa di S. Antonino; sì anche perchè sono tutti della stessa Terra di Saponara. Saviamente riflette il Cardinal de Luca nel disc. 32. de iudiciis n. 46., che sebbene, i laici non abbiano un positivo interesse nelle controversie preeminenziali, ed onorifiche della loro Chiesa: tutta volta sogliono per lo più dimostrarvi maggior' affettazione, anzi maggior premura, ed impegno, che nelle cause proprie. In fatti l' Università di Saponara non solo ha costituito più, e diversi Procuratori in questa causa (4): ma ben' anche ha stimato di presentare più memoriali, chiedendo esser intesa in omnibus a fine di poter anch' ella difendere, e sostenere i favolosi onori, e prerogative della sua Chiesa (5). Onde gli uomini di quella Terra non sono testimonj intieri, ma appassionati, e sospetti; e per conseguenza non possono meritare fede alcuna: siccome appunto decise la Ruota Romana nella causa della giurisdizione part. 2. decif. 248. n. 5. *Tum etiam quia ex praedictis testibus, quindecim sunt de loco SAPONARIAE, & alius quamvis oriundus de Terra Moliterni, est habitator SAPONARIAE, & sex ex iisdem habent in ECCLESIA SAPONARIAE filios, aut frates, aut nepotes respective: quae omnia aut istos testes non admittendos ad probationem immemorabilis, aut minorem fidem illis adhibendam satis demonstrant ad text. in l. ff. de testib., & ad notata per Alex. cons. 146. n. 3., & Cravett. cons. 287. n. 3. Nat. cons. 261. n. 11.*

Potrebbe ciò non ostante venir' a qualch' uno la curiosità di sapere cosa questi testimonj depongono. Io per me non intendo affar.

(1) Fol. 23. ibid.

(2) Atti delle diligenze fol. 14. fol. 16. fol. 17. fol. 21. fol. 22.

(3) Fol. 18. ibid.

(4) Proc. pro Eccles. Colleg. fol. 39. & fol. 55.

(5) Proc. pro Eccles. Colleg. fol. 40.

affatto di occultare le loro testimonianze; anzi son pronto di confutarle ad una, ad una: ma temo, che i Signori Ministri non riputino tempo mal impiegato quello, che si spende in confutare testimonj, ributtati dall' istessa legge. Quindi a sol' oggetto di sodisfare all' altrui curiosità, brevemente ne riferirò il contenuto.

Depongono i testimonj, che l' Arciprete di Saponara stia nel possesso di tener esposti sulla credenza gli ornamenti Ponteficali quando celebra (1). All' incontro gl' istessi Preti di Saponara, ch' oggi sono in giudizio nel tempo, che ratificarono il ricorso fatto dal diloro Procuratore alla M. del Re: confessarono ingenuamente, che l' Arciprete fin' dall' anno 1683. non aveva più fatto uso dell' insegne Ponteficali. Eccone le parole. *Ma poichè il Vescovo di Marsico Monsignor Parise intendè lungo litigio avverso le prerogative, ed onori di detta Chiesa di S. Antonino Martire, per soggettarla alla giurisdizione di quella Vescovil Corte: ed all' incontro dopo un gravissimo dispendio non potendosi resistere alla potenza di detto Prelato: si vidde costretta la detta Chiesa, e suoi Canonici, e Preti a cedere, e fu perciò spogliata dell' ordinaria giurisdizione, e del Privilegio della Mitra, che ha goduto fin' all' anno 1683. rimanendole soltanto il nome d' Insigne Collegiata (2).* Nè diverse furono l' espressioni, ch' essi avevano adoperate nel ricorso fatto alla M. del Re per mezzo del di loro Procuratore: Ed oltre a ciò nell' anno 1623. con Bulla Pontificia fu anche privilegiata con l' onore della Mitra, e del Pastorale. Ma di presente S. R. M. vedesi la medesima spogliata di tutte queste sue belle prerogative; E sebbene l' era rimasto soltanto il carattere d' Insigne Collegiata: pure di questo pretende spogliarnela il Vescovo di Marsico, e di già quasi n' è seguito lo spoglio (3). Or chi può meglio sapere le prerogative della Chiesa di S. Antonino, e tutto quello, che in essa giornalmente si fa: i testimonj, che nè anche vi saranno entrati per un' momento? o pure i Preti, che v' assistono di continuo? Troppo arditi farebbero i testimonj, se presumessero di sapere la verità meglio di quello, che la fanno i Principali medesimi. Quindi avendo gl' istessi Preti di Saponara confessato ne' loro ricorsi, che l' Arciprete fin dall' anno 1683. abbia perduto il possesso de' gl' ornamenti Ponteficali: all' indarno i testimonj s' affaticano a per-

(1) Atti delle diligenze fol. 14. fol. 16. fol. 17. fol. 18. fol. 21. & fol. 22.

(2) Atti delle diligenze fol. 5. a r. lit. C.

(3) Atti delle Diligenze fol. 2. lit. K.

persuaderci il contrario; cioè che l'Arciprete stia nel possesso di tenerli esposti su la credenza, allorchè celebra. Bello è poi il vedere cosa dicono i testimonj riguardo alla pretesa Collegialità. Attestano essi, che la Chiesa di S. Antonino venga senza la menoma contradizione riputata da tutti Collegiata Insigne, ma niun motto fanno de' segni, onde s'inducano a giudicarla tale. I segni che arguiscono il possesso della qualità Collegiale, giusta il comun sentimento de' Dottori, son questi. Un numero stabilito e fisso di Canonici: la delazione dell' Insegne Canonicali: la celebrazione della messa Conventuale: la recitazione dell' ore Canoniche: gli stabilimenti, e l'adunanze Capitolari: il Sindaco: l'uso del suggello: l'Archivio; e la massa comune. *Barbos. de jur. Eccles. univ. lib. 2. cap. 687. Rot. Rom. part. 1. decis. 56. n. 5. & decis. 143. Cardin. de Luc. de premin. disc. 8.* Con questi segni si pruova il possesso della Collegialità: non già col nudo, e semplice nome. Sentasi la Ruota Romana *part. 7. decis. 143. num. 19. Denique non obstant Testes ex adverso examinati, qui ultra quod patiuntur plures exceptiones ex deductis in facto, & deficiunt ratione sui dicti nihil probant, cum non sufficiat deponere de Collegialitate, sed requiritur deponere de signis necessariis illam inducentibus.* Trovino i Preti di Saponara un solo testimonio secolare, ch'abbia avuto lo spirito di deporre sopra ciascuno di questi atti possessivi, o almeno sulla delazione dell' Insegne Canonicali; ed indi poi sostengano, che la loro Chiesa debba essere mantenuta nel possesso della Collegialità. Ma questo è il ponte inaccessibile, a cui non potranno mai metter piè anche coloro, che si son dilettrati di produrre in giudizio testimonj sospetti, e carte favolose, ed apocrife. Questo lo scoglio, che con tutte le mine, e contramine de' sofismi, e delle fallacie non anderà a smuoversi, e molto meno a cadere. Questa in somma è la fortezza inespugnabile, che rende inutili, e vane tutte le loro ciancie, tutti i loro arzigogoli, ed imposture; Onde pensino ad altro, se vogliono venir a capo de' loro disegni.

MA io voglio esser generoso coi Preti di Saponara. Voglio accordargli, ne' termini però d'una semplice, e nuda ipotesi, che il di loro Arciprete stia *de facto* nel possesso degli ornamenti Pontificali, e la loro Chiesa nel possesso della supposta Collegialità. Che? Potranno unqua sperare, che debba loro accordarsi la Regal Protezione? No certamente: Bisogna, ancora, che il possesso sia legittimo ragionevole, e giusto. Questa fu la savia mente di que' Supremi Legislatori, che in-

trodussero il rimedio de' Conservatorj, l'uso delle Manutenenze nel nostro Regno. Roberto nel *capit. Charitatis, Affectus*, accordò la Regal Protezione al Conte di Celano, *tenentem, & possidentem JUSTE, ET RATIONABILITER a nostra Curia Castrum Castuli de jurisdictione sua*, affin di garantirlo dalle violenze, che l'inferiva l'Abate di S. Maria della Vittoria. Lo stesso Monarca nel *cap. finis praecepti Charitas* accordò la sua Regal assistenza ad un certo Canonico Cosentino, che possedeva una Prebenda *authoritate quarundam literarum Apostolica Sedis JUSTE, ET RATIONABILITER*, affinché non venisse turbato nel suo giusto possesso dai Clerici Guiglielmo, ed Oliviero Persona della Città di Rossano. E la Regina Giovanna nel *Cap. ad Praesidentis Officium*, concedè ad una donna la manutenzione con questa clausola: *quandiu possessionis ipsius JUSTA CAUSA DURAVERIT.*

In somma quante volte i nostri Legislatori fanno menzione di possesso, altrettante vi aggiungono l'epiteto di ragionevole, e giusto. E con somma ragione: Imperciocchè il Principe non protegge, nè suole mai proteggere possessi viziosi, ed infetti. Questi non sono altro, che usurpazioni, o attentati. Bisogna dunque che il possesso sia legittimo: Mentre se non è tale, se nasce da un titolo falso, da un titolo nullo, cade a terra, ancorchè sia millenario.

Sorge questa massima dal testo in *cap. dudum de decim.*, la cui specie è questa. Un Priore d'un certo Spedale di Vienna ricusava di pagare le decime al Vescovo. Allegava in suo favore la prescrizione immemorabile, stantechè da tempo immemorabile non aveva pagato: ed una coll' immemorabile esibì un privilegio della Regina d'Ungheria, da cui l'Ospedale aveva ottenuta l'esenzione dal pagamento delle decime. Ma cosa determinò il Papa? Vedendo egli, che il titolo esibito dal Priore era nullo: ributtò la prescrizione immemorabile; e condannò l'Ospedale a pagare.

Dietro la scorta di questo Canonico stabilimento i Dottori tutti concordemente han sostenuto, che quando il titolo è vizioso, il possesso niente operi, niente giovi, a nulla suffraghi: e la ragione si è, perchè l'infezione del titolo induce nel possessore la mala fede, attenta la quale non può giammai prescrivere. Così scrisse Rovito *lib. 1. cons. 91. num. 1. Indubitarum est omnium conclusum, quod ubi constas de titulo invalido, tunc nulla possessio, etiam per mille annos, sufficit ad praescribendum: ita aperte voluit Innocent. in Cap. dudum 2. de decimis,*

mis, sequitur ibidem Card. Zabari. num. 5. vers. 9. Gavalcan. decis. 46. num. 224. cum seq.

Così ancora lasciò registrato Capecelatro decis. 154. num. 56. ne termini appunto di possessorio summarissimo, fra i quali siamo: Dato titolo nullo, & invalido, possessio sequuta non iuvat, & est ratio, quia titulus non iuvatur possessione, quamvis possessio iuvetur titulo, & per consequens ille actus possessionis non habet ubi figere pedes: quæ tituli nullitas tanquam notoria ex iisdem actis impedit manutentionem etiam in possessorio summarissimo Abb. in Cap. audita querela in primo notab. de restit. spoliar. Rot. in recent. decis. 436. num. 4. part. 3. Menoch. de retin. possess. remed. 3. n. 183. Ludovic. Post. de manut. observat. n. 155.

Così ben' anche lasciò avvertito Staibano resolut. 175. n. 62. ad 68. Quod in tantum est verum, ut licet in possessorio summarissimo (quis lite pendente) interim debeat quis manuteneri in possessione, non attendendo iustitiam, vel iniustitiam possessionis, ut supra fundavimus: hoc tamen procedit, ubi opus esset magna disceptatione ad cognoscendum de dicta iustitia, vel iniustitia: secus autem, ubi evidenter de dicta iniustitia appareret, ut in casu nostro, nam tunc neque lite pendente quis esset manutenendus, ut in puncto tradit Cancer. lib. 3. variar. resolut. cap. 14. n. 54. Roderic. de ann. rendit. lib. 1. cap. 17. a n. 21. usque ad n. 29. sess. de inhibet. cap. 5. §. 10. n. 71. Imo Menoch. de retin. possess. remed. ult. n. 24. 25. & 26. tradit unum fortius, quod solum vehemens præsumptio contra detentorem facit, ne concedatur dictum possessorium summarissimum interim. Hinc idem Cancer. dict. cap. 14. n. 57. vers. ex quibus habeo, concludit habere pro indubitato, quod ubi possessori jus resistit, non debet defendi in dicta possessione, neque in dicto possessorio interim, ad quod plures allegat. Quod maximè procedit in nostro S. C. in quo observatur, quod numquam deciditur aliqua causa possessorii, nisi cognoscatur aliquantulum de iustitia proprietatis, nè lites frustra sint, prout de dicta observantia fere his verbis testatur Ursillus ad Afflict. in decis. 364. in fin. in vers. in S. C., quam observantiam sequitur, & per suum Senatuum approbatam tradit Fontanell. da pact. nupt. claus. 7. gloss. 3. part. 10. n. 78. tom. 2.

Così parimente ci ha contestato Gio: Francesco de Ponte tom. 1. cons. 96. n. 24., ove scrivendo per la Mensa Arcivescovile di questa Città, sostenne, che doveva denegarsi la Regal Protezione ad un certo Magnate, che possedeva un fondo dell'istessa Mensa Arcivescovile, in virtù di un titolo nullo. Igitur quodammodo possunt praticari in beneficium Marchionis Capitula Regni,

Regni, quæ loquuntur de possessore, & iste est detentor? Loquuntur de possessore iusto, & iste ex præallegatis apparet iniustissimus possessor? Indi, poi nel n. 24. in conferma del suo assunto rapporta una decisione fatta dal Regio Colateral Consiglio. Hæc est decisio facta in pluribus causis: quæ omnia sunt cumulata in causa Rev. Ecclesie S. Mariæ ad Plateam cum Eustachiaris S. Arpini: quæ causa fuit decisa cum interventu Dominorum Regentium, fuitque dictum non esse locum remedio Capitulum Regni.

Così pure ci ha confermato il Cardinal de Luca de iur. Patronat. discurs. 57. n. 28.: Nulla antiquitas etiam mille annorum suffragatur, ubi constat de titulo vitioso, vel insufficienti. Quare licet titulus explicite reputetur in hac materia optima probatio: attamen id quandoque nocere solet ad hunc effectum, quod illo exhibitio, si constat de ejus infectione, vel alia irrelevantia, antiquitas temporis, quæ alias sine titulo suffragaretur ad probandam qualitatem foundationis, vel dotationis, ita inutilis remanet; Ideoque magna cautela semper adhibenda est in scripturarum, ac titulorum productione.

Così finalmente ci ha manifestato lo stesso Cardinal de Luca de præem. disc. 2. n. 17. Verum insuperabilis difficultas resultabat ex dicta nova erectione concessa per Bonifacium IX., quæ hac pars imprudenter, & cum parum sano consilio uti professa est pro suæ præventionis titulo, cujus infectione detecta corrumpit quæcunque longeva possessio, tanquam ex titulo vitioso inductivo male fidei, ac destructivo tituli melioris, juxta theoricam Innoc. in cap. dudum de decim. ubi ceteri de quibus apud Capiblanco. Pragm. 11. de Baron. ex n. 147.

Quindi Camillo de Curte nel suo Diversorio Feudale part. 1. cap. 17. §. 1. n. 12. fol. 78. a. 2. attesta, che infinite prescrizioni centenarie furono dalla Regia Camera dichiarate di niun momento, stantechè forgevano da un titolo vizioso, ed infetto. Eccone le parole. Illud tamen perpetuò menti tenendum erit, quod ubi constaret de originali titulo concessionis, & ille titulus esset invalidus, & nullus, vel vitiosus, præscriptio, & usus immemorialis ex vi illius tituli invalidi nihil operatur. Et ex hac causa in Tribunali Regie Camere quamplures centenarie cum omnibus requisitis judicate fuerunt nullius roboris.

Or questo appunto è il caso nostro. Stanno sì: stanno i Preti di Saponara, se deve prestarsi credenza a quel ch'essi affermano, nel possesso de facto della supposta Collegialità. Ma come vi stanno? In virtù di un titolo vizioso, com'è l'erezione fatta ne da Gisulfo Vescovo di Marsiconuovo, sfornita di assenso

Apo.

Apostolico, e lavorata sull' incudine della falsità, nell' Officina dell' impostura. Tengono inoltre, secondo essi vanamente asseriscono, il possesso d'alcune insegne Canonicali. Ma come lo tengono? Come lo hanno? In virtù di un decreto dell' Arciprete Gioffi, confermato da Gregorio Mari Protonotario Apostolico: quandocchè è ben noto, che l' insegne Canonicali non si possano senza special indulto del Sommo Pontefice ottenere. Vantano finalmente, che il loro Arciprete si ritrovi nel possesso di tener' esposti sulla credenza gli Ornamenti Ponteficali, quando celebra. Ma d' onde nasce questo possesso? Nasce da una concessione falsa, o pure orrettizia, e surrettizia, com' è la favolosa Bolla, che si asserisce spedita da Urbano VIII. nel medesimo giorno, ch' entrò nel possesso della Cattedra Ponteficia. Sicchè nascendo il possesso, ch' essi vantano a loro favore da titoli viziosi, o falsi; non è mantenibile, e per conseguenza non è degno affatto della Regal Protezione.

Evvi anche di più. Non solo questo possesso, nasce da un titolo vizioso: ma ben' anche ripugna al titolo stesso, che i Preti di Saponara hanno esibito negl' atti. Gisulfo Vescovo di Marsiconuovo, non fece altro, che fondare nella Chiesa di S. Antonino Martire una Congregazione di Preti; giacchè disse: *Collegiam facimus, ET VESTRUM CÆTUM PRÆSBITERORUM in ea Collegium instituimus*: all'incontro i Preti di Saponara pretendono di costituire un Collegio di Canonici. Gisulfo non si sognò di prefinire un certo numero di Preti: all'incontro essi vantano, che la di loro Chiesa Collegiata sia stata sempre composta di dodici Canonici, fin dal tempo della sua fondazione. Giulfo non si sognò di accordare alla loro Chiesa, la qualità di Collegiata Insigne: ed all' incontro essi credono, che sia tale, non ostante le decisioni fatte dalla Ruota Romana, colle quali fu dichiarata essere una semplice Chiesa Parrocchiale. Se dunque il possesso nella supposta Collegialità, ch' essi vantano a prò della loro Chiesa, ripugna al titolo, ripugna alla legge della fondazione, ripugna finalmente alle decisioni fatte dalla Ruota Romana: tanto è lontano, che essi possano ottenerne la manutenzione, che più tosto dovrebbe loro ingiungersi mandato penale, affinchè si astenessero di far' uso del nome, e dell' Insegne Canonicali, in caso che le portassero.

MA non si fermano quì le ragioni, ch' escludono i Preti di Saponara della Regal Protezione: passano anche più oltre. Lo scopo della Regal Protezione si è di togliere la violenza: imperciocchè la medesima offende la tranquillità dello Stato,

to, e perturba la pace, e quiete della Repubblica. Cessando la violenza, cessa l' ispezione del Principe, e per conseguenza viene anche a cessare la Regal Protezione. Quindi se un Clerico ricorre al rimedio della Regal Protezione, non solo è tenuto di giustificare il possesso, ma ben' anche è nell' obbligo di provare la violenza: imperciocchè la medesima è il piedestallo di questo rimedio, la causa finale di questo ricorso. Sentasi Van-Espen *de recursu ad Principem cap. 3. §. 1. Cum in hoc recursu imploretur protectio Regia adversus vim, & facti viam petaturque, ut ea per Regem propulsetur, debet Clericus, qui protectionem inclamat de vi illata docere, & Princeps, ad quem hujus examen pertinet de ea cognoscere: aliter enim nec poterit protectionem interponere, nec vim tollere, quia oppressus recurrans ad Regem pro tollenda violentia sibi illata debet de ea docere; Ita Salgad. de supplic. ad 55. part. 1. cap. 1. n. 148., & seqq. plures in hanc rem citans DD. Non est opus pluribus confirmare rem evidentissimam. Si enim violentia, vel via facti non subsit, vel de ea Judici Regio non constiterit, causa, & finis hujus recursus deficiunt.*

Nè basta il solo timore della violenza per ottenere la Regal Protezione: vi si richiede anche la violenza attuale, ed effettiva, perchè di questa appunto han parlato, e parlano i Capitoli del Regno, siccome insegnano il Presidente de Franchis *decis. 193.*, il Canonico de Luca *ad decis. Franch. obs. 701. circ. fin.*, ed il Regente de Rosa *in praxi civili cap. 11. n. 67.* Quindi Gizio nell' osservazione 69. n. 9. *ad decis. Capyc. Latr.* rapporta, che il S. C. nell' anno 1648. denegò la Regal Protezione a Pietro Antonio Ferraro, perchè non era costata la violenza, che l' inferivano i Clerici della Chiesa di S. Giovanni a Piro. Eccone le parole = *Requiritur violentia actualis ut Conservatoria concedi possint: ad hunc enim finem sunt adinventæ, ut violentia refutentur, ac tollantur. Quare cessant remedia prædicta, ut fuit per S. C. determinatum de anno 1648. ad relationem Regii Consilarii Francisci Antonii Muscettolæ in causa Petri Antonii Ferrarii in Banca de Spera. Fuit namque denegatum dictum Regale Præsidium dicto Petro Antonio, quia non constabat de violentia Clericorum Ecclesie S. Joannis ad Pirum.*

Ciò posto: mi dicono un poco i Preti di Saponara, qual violenza hanno essi ricevuta, o sofferta nell' ideato possesso delle loro prerogative? Chi mai si è sognato di lacerarli addosso quell' insegne Canonicali, che non hanno? Chi ha tentato di rapirgli quel suggello, o que' stabilimenti Capitolari, che non tengono? Chi l' ha turbato, e sconvolto quell' Archivio, onde

fin' ora sono uscite in campo tante Bolle false, ed apocrife? Chi l' ha vietate quell' adunanze Capitolari, che affatto non usano? Chi l' ha impedita la recitazione dell' ore Canoniche nel Coro? Chi l' ha frastornata quella Messa conventuale, che non hanno mai celebrata, nè celebrano? Chi mai l' ha tolta quella massa comune, che non fanno affatto cosa voglia significare? Chi finalmente ha tentato di rubarsi dalla credenza que' favolosi ornamenti Ponteficali, che l' Arciprete vi tiene esposti, allorchè celebra? Niuno de' testimonj esaminati a loro istanza, niuno affatto si è sognato di deporre la menoma ombra di spoglio, di turbazione, o violenza, che li sia stata dal Vescovo, o dal Capitolo di Marsiconuovo inferita. In fatti vive troppo sicuro da' spogli chi niente ha, chi nulla tiene, e possiede. Sicchè mancando tanto il possesso, quanto la violenza nel caso nostro: non può, nè deve accordarsi ai Preti di Saponara la Regal Protezione. Si enim (son parole del Regente de Rosa in praxi civil. cap. 11. n. 61.) de possessione, & violentia non confert, hoc remedium minime procedit, & decretum ita interponitur. SACRUM CONSILIUM DECLARAT NON ESSE LOCUM REGALI PRÆSIDIO: cujus decreti formula pœnes de Ponte, & citatos auctores legitur, eaque in dies utimur.

QUì però sento promuovermi una difficoltà, fondata sulla base d'un falso principio. Si dice, che la Chiesa di S. Antonino prima dell'anno 1753. stava nel possesso, se non della qualità Collegiale, almeno del nudo, e semplice nome: ch'essendo poscia insorta una controversia di precedenza fra due Preti sopranumerarij di quella Chiesa, la Curia Vescovile di Marsico, invece di chiamarla Collegiata, siccome l'avea sempre chiamata per l'addietro, le diede il titolo di Parrocchiale: e ch'essendosi alla medesima inferito uno spoglio giudiziario, i suoi Preti abbiano avuta giusta causa di ricorrere alla Regal Protezione, affin di farla reintegrare nel possesso del titolo, che prima godeva. Ma chi non vede l'abbaglio, in cui cerca l'Avversario volontariamente involgersi? Lo spoglio suppone il possesso: nè senza possesso può darsi spoglio veruno. Questo possesso del nome Collegiale, che prima dall'ideato spoglio teneva la Chiesa di Saponara, dov'è? Si rileva forse dalla favolosa Bolla di Gisulfo? Nò certamente: poicchè Gisulfo (se è vera la Bolla, che a lui s'attribuisce) non intese di erigere nella Chiesa di S. Antonino una Collegiata di Canonici, ma di fondare in essa una semplice Congregazione di Preti.

Crede tuttavia il mio dotto Contradittore, e Maestro di poter
rica.

ricavare l'ideato possesso, tanto dall'enunciative fatte da' Vescovi nei decreti delle visite, quanto dalle dominazioni apposte nelle Bolle Pontificie. Ma s'inganna a partito. Imperciocchè l'enunciative fatte da i Vescovi, o pure dalla Curia Vescovile ne' suoi decreti, son figlie d'un istromento nullo, ed irritato, com'è l'istromento dell'anno 1683: E le denominazioni attribuite alla Chiesa di Saponara nelle Bolle Pontificie, si veggono a lei date, dopochè la Sacra Congregazione de Riti, e la Ruota Romana le avevano denegata la qualità Collegiale. Onde tante le prime, quanto le seconde non sono mica vevoli, ed atte a giustificare il possesso dalla supposta Collegialità, siccome nell'antecedente Capo si è dimostrato.

Or se la Chiesa di Saponara non può vantare a suo prò ne anche il nudo, e semplice nome di Chiesa Collegiata: come può intraprendersi, con qual coraggio può sostenersi, che la Curia Vescovile di Marsiconuovo con darle il titolo di Parrocchiale l'abbia inferito uno spoglio? La Curia Vescovile chiamandola in questo modo, non fece altro, che darle quel titolo, che le spettava: nè fece una cosa nuova; ma seguì l'orme della Sacra Congregazione de' Riti, e dalla Ruota Romana, che l'avevano dichiarata Parrocchiale. Di che dunque si lagnano? di che si dolgono? di che si querelano i Preti di Saponara? A che fanno tanto chiasso, e rumore contro la Curia Vescovile? Perchè innalzano i loro tumultuosi gridi fino all'ultima sfera del Cielo? Se mai dovesse darsi luogo alle loro lagnanze: oh quanto sarebbero più ragionevoli, e giuste quelle, ch'io potrei fare contro la stessa Curia Vescovile in nome del Capitolo di Marsiconuovo: imperciocchè la medesima, colludendo coi Preti di Saponara, a capo di alcuni giorni vizidò la sentenza, ed invece del titolo di Parrocchiale, che aveva dato alla loro Chiesa, vi surrogò l'epiteto di Collegiata⁽¹⁾. Ma io non intendo di biasimare la di lei condotta, nè formare contro di lei querela alcuna. Ho voluto soltanto rappresentare a questo Supremo Senato le vere circostanze di questo fatto, affinchè possa conoscere, che se mai nella condotta della Curia Vescovile vi si può considerare la menoma ombra di spoglio, questa fu più tosto per il Capitolo di Marsiconuovo, che per i Preti di Saponara. Ora cosa vogliono di più? cosa essi desiderano? cosa pretendono? hanno forse intenzione di andar'inquietando il genere umano? Quindi riflettevano assai bene que' Preti, che non vollero affatto ratificare il ricorso, e quasi rampognando dicevano a quest'altri, ch'og.

(1) Atti delle diligenze fol. 4.

ch' oggi sono in giudizio: Fratelli, noi intanto siamo ricorsi alla M. del Re, affinché si fosse compiaciuto di liberare la nostra Chiesa da quell' ideato spoglio, che noi credevamo essersi alla medesima inferito dalla Curia Vescovile di Marsiconuovo. Noi di già abbiamo ottenuto il nostro giusto, o ingiusto intento. La Curia Vescovile ha fatto tutto quello, che noi pretendevamo: imperciocchè ha emendata, o per meglio dire, viziata la sua sentenza, ed invece della parola *Parocchiale*, vi ha posta la parola *Collegiata*. Ora, che altro andate cercando? Via sù: date fine a questa chiacciata: terminate di grazia questa baja. Così appunto insinuavano ai Ricorrenti que' saggi Preti, che ricusarono di ratificar' il ricorso. Nè credano i Signori Ministri, che le parole poste in bocca de' medesimi siano mie esagerazioni. Si compiacciano di grazia di dar' un'occhiata all' istanza protestativa, che fu da loro presentata nel tempo dell' informo estragiudiziale, preso dalla Regia Udienza di Salerno: ed indi poi vedranno, ch' io lungi da ingrandire le loro espressioni, l' ho più tosto diminuite. Le parole della loro istanza son queste: *In presenza del Dottor Sig. D. Francesco Saverio Salerno, Prosegretario della Regia Udienza Provinciale di Salerno, comparono li sottoscritti Canonici, e Preti Capitolari del Capitolo, e Clero dell' insigne Collegiata Chiesa di S. Antonino Martire di questa Città della Saponara, e dicono come, essendo stata a lui commessa la diligenza estragiudiziale per la verificazione di quanto è stato esposto dal Procuratore del detto Capitolo alla Maestà del Re Nostro Sig. (Dio guardi), audito il Clero sudetto, fanno sapere alla stessa Real Maestà, come giammai è stata della di loro intenzione di commettere al detto Procuratore, quanto egli ha riferito nella Supplica, atteso solamente il di lor mandato si restrinse a doverli implorare dalla Real Clemenza la sua protezione per la reintegra di detta Chiesa alla prerogativa, e titolo di Collegiata insigne, e che si fosse dovuto revocare il decreto della Curia Vescovile di Marsico, col quale s' inferiva notabilissimo pregiudizio a detta Chiesa, questa nominando semplice Parocchiale, anzi fecero supplica capitolare firmata da tutti, e quella commisero presentarsi: ma non già intesero di commetterli doglianza contro dell' odierno Vescovo, perchè non solo non ha mai pensato di recar pregiudizj all' attual prerogative di detta Chiesa: MA STAVA EGLI IMPEGNATO A FAR REINTEGRARE DA ROMA LA MITRA, E PONTIFICALI ALL' ARCIPRETE PRO TEMPORE, e dare alli Canonici il Cappuccio, e Rocchetto, come sarebbe seguito, se li Capitolari di detta Chiesa avessero voluto farne la spesa, che bisognava*

gnava in Roma: anzi lo stesso Vescovo, sempre inclinato a promuovere li vantaggi di detta Chiesa, nell' atto del possesso dato all' odierno Arciprete D. Andrea Giliberti, diede al medesimo l' uso del Rocchetto, ed Almuzia, che mai si è goduto dall' Arcipreti predecessori per la ripugnanza de' passati Vescovi Quindi è, che essendo il ricorso sudetto affatto lontano dalla facoltà della Procura Capitolare, ed evidentemente calunnioso (cum reverentia), e fatto a suggestivo di particolari sfacendari si protestano espressamente di doverli riferire alla Maestà del Re (Dio guardi) quanto fedelmente si rappresenta, e che niun pregiudizio abbia da inferirsi alla detta Comunità per detto calunnioso ricorso, anche rispetto alla sposa, che corre per la verificazione del medesimo: anche perchè la Curia Vescovile in assenza del Vescovo fece il detto decreto coll' enunciativa di semplice Parocchiale per solo errore, che subito emendò, informata dal Capitolo dell' errore sudetto. DI MODO CHE NON RESTA MOTIVO, PER CUI LA CHIESA POSSA DIRSI PREGIUDICATA NELLE SUE RAGIONI, E PREROGATIVE, CHE FIN' ORA HA GODUTE: anzi più tosto averne acquistate per la condotta di detto Arciprete, zelo, ed interesse per la detta Chiesa, e per la benignità dell' odierno Vescovo (1).

Ben conobbe l' avveduto Contradittore, quanto ingiuste, irragionevoli, e capricciose erano le lagnanze, che i suoi Clienti avevano contro la Curia Vescovile promosse. Quindi affine di soddisfare ai doveri dell' onestà, e per adattarsi nel medesimo tempo agli strani capricci de' suoi Clienti, li consigliò ad abbandonare la lite contro il Vescovo, ed a proseguirla contro il Capitolo di Marsiconuovo. In un' istante mi fu recato l' avviso, che Monsignor Cioffi nel dì 18. Febraro del corrente anno intendeva di riferire la causa in questo Supremo Senato: com' in fatti nella giornata prefissa ne fe la relazione. Vedendo io, che non vi era l' Avvocato del Vescovo: cominciai a protestarmi, che non poteva trattarsi la causa, senza il di lui intervento. Ma tosto mi fu replicato dall' Avversario, che i suoi Clienti non avevano col Vescovo lite alcuna, siccome si ravvisa dall' atto fattone dall' Attuario della causa (2). Se dunque i Preti di Saponara non hanno lite col Vescovo, molto meno possono averla col Capitolo di Marsiconuovo, ch' è comparso in giudizio a solo fine di garantire le ragioni del suo Prelato. Del resto egli non è stato mai nominato ne' loro ricorsi: non è stato affatto inteso nella compilazione

(1) Atti delle diligenze fol. 10.

(2) Proc. pro Eccles. Colleg. fol.

lazione dell' informo e stragiudiziale, preso dalla Regia Udienza di Salerno sulla verificazione dell' esposto: non gli ha giammai inferito, nè può inferirgli la menoma ombra di violenza. Egli non esercita giurisdizione; e per conseguenza non può fargli qualche violenza giudiziaria. Fra la Terra di Saponara, e la Città di Marficonuovo v' intercedono niente meno che dodici miglia. Onde sciocchezza farebbe il temere, che il Capitolo potesse andare *armata manu* nella loro Terra ad inquietarli, o turbarli nel favoloso possesso delle loro prerogative. Ed ecco, che i Preti di Saponara non possono pretendere la Regal Protezione, nè contro il Vescovo, nè contro il Capitolo di Marficonuovo: Non contro il Vescovo, perchè han dichiarato di non avervi lite: Non contro il Capitolo di Marficonuovo; sì perchè il medesimo non è stato affatto inteso nel tempo dell' informo e stragiudiziale; sì anche perchè non gli ha inferito, nè può inferirgli violenza alcuna. Se poi credono, che il Tribunal Misto, o che la Maestà del Re N.S. debba mantenerli nell' ideato possesso, senza che vi sia, chi glie lo turbi; errano di gran lunga, prendono un bel granchio nel secco: imperciocchè vanno a confondere le due leggi ad essi mal note, cioè lo spirituale col temporale. Chi non sa, che la cognizione delle cause spirituali, o ecclesiastiche al solo Giudice ecclesiastico s'appartenga? In un solo caso il Principe può mettervi mano, cioè quando vi è violenza. Non essendovi spoglio, nè violenza: cessa la sua ispezione; e per conseguenza è nell' obbligo di rimettere la causa al Giudice competente.

Tempo è ormai di dar fine alle mie suppliche, e di levar' il tedio ai Signori, che compongono questo Supremo Senato. Se la passion della causa non m' inganna, credo di aver posto in chiaro, che ai Preti di Saponara non compete la Regal Protezione: sì perchè non sono essi persone legittime a poterla chiedere: sì perchè l' informo da loro compilato è nullo: sì perchè non hanno possesso; e qualora lo avessero, non è mantenebile, stantecchè sorge da' titoli vitiosi, e nulli: sì perchè non vi è spoglio nè violenza; e finalmente, perchè han dichiarato di non avere col Vescovo lite alcuna. Quindi giusta speranza mi affida, che il Tribunal Misto nella consulta, che dovrà fare alla Maestà del Re (che Dio sempre guardi, e felicitì), denegando ai Preti di Saponara la Regal Protezione, farà per rimettere la causa alla Sagra Ruota Romana, ove nel secolo passato fu introdotta, esaminata, e decisa.

Sub censura.

Napoli il dì 9. Marzo 1762.

~~12431~~

Inventario n. 3819 Agnello Vitolo.